

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

06/05/2011 Il Sole 24 Ore	4
Le assunzioni al Sud detassate al 50 per cento	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	6
Disco verde in bicamerale alla riforma dei fondi Fas	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	7
Social housing da 2,7 miliardi	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	9
Nuovo piano casa al via fra 120 giorni	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	10
Il restyling fiscale dalla «A» alla «Z»	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	15
Il decreto legge sullo sviluppo	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	27
Spiagge ai privati per 90 anni, edifici nel rispetto dei vincoli	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	28
La mappa delle novità per imprese e famiglie	
06/05/2011 Il Sole 24 Ore	33
«Non usiamo il bilancio come motore»	
06/05/2011 Il Messaggero - Nazionale	35
Gli Enti locali: no al Documento Economico	
06/05/2011 Il Giornale - Nazionale	36
Via ai bond per il Sud e alla revisione mutui	
06/05/2011 Finanza e Mercati	37
Il contratto di Tremonti con gli italiani	
06/05/2011 Libero - Nazionale	39
Stop alle persecuzioni fiscali	
06/05/2011 ItaliaOggi	40
Lo Scaffale degli Enti Locali	

06/05/2011 ItaliaOggi	41
Compilazione quadro AC, ecco le istruzioni dell'Ancl	
06/05/2011 L Unita - Nazionale	42
RINVIO SUL FEDERALISMO SERVIRÀ A RADDRIZZARE DAVVERO L'ALBERO STORTO?	
06/05/2011 MF - Sicilia	43
Federalismo, la Regione critica i decreti	
06/05/2011 MF	44
Tremonti sdogana i fondi immobiliari	
06/05/2011 MF	45
Via libera al gigante Banca del Sud	
06/05/2011 MF	46
Salta il tetto ai superbonus. Per ora	
06/05/2011 Eco di Bergamo	48
Regioni e Comuni bocciano il Def	
06/05/2011 Il Mondo	49
Fumo di Londra sui Comuni italiani	
06/05/2011 Il Mondo	50
i tagli di chiamparino prima dell'addio	
06/05/2011 L'Espresso	51
Regioni a SPRECO SPECIALE	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

24 articoli

Occupazione. L'incentivo riguarda i lavoratori svantaggiati

Le assunzioni al Sud detassate al 50 per cento

Benedetto Santacroce

Il decreto per lo sviluppo varato ieri dal Consiglio dei ministri introduce per le imprese un nuovo credito d'imposta per coloro che, incrementando la base occupazionale, assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

L'incentivo, però, rispetto al passato, richiede più stringenti requisiti soggettivi che, di fatto, ne limitano la fruibilità. Questi requisiti sono stati introdotti dal nostro legislatore, per rispettare in modo puntuale le regole comunitarie sugli aiuti di Stato al fine di evitare nuove sorprese di infrazione da parte delle autorità di Bruxelles.

Il credito d'imposta scatta per ogni nuovo lavoratore assunto nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto, a condizione che i lavoratori siano considerati, ai sensi del Regolamento 800/2008/CE, appartenenti alle categorie degli "svantaggiati" o dei "molto svantaggiati".

Nel caso di assunzione di dipendenti "svantaggiati" (vale a dire lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.

Nel caso di assunzione di dipendenti "molto svantaggiati" (vale a dire lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

L'incentivo spetta in riferimento a un ben determinato incremento occupazionale che è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'anno dall'entrata in vigore del decreto.

L'incremento della base occupazionale deve tener conto delle diminuzioni occupazionali che si sono verificate in imprese controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La fruizione del beneficio viene meno: se il numero complessivo di dipendenti è inferiore o pari a quello annuale di riferimento; o se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (ovvero di 2 anni per le Pmi); o se nei confronti dell'impresa vengono definitivamente accertate violazioni fiscali o contributive in materia di lavoro dipendente non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, ovvero violazioni sulla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ovvero siano emanati dalla magistratura contro il datore di lavoro provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Svantaggiati

La norma definisce così i lavoratori privi di impiego da almeno sei mesi o senza diploma o, ancora, over 50. Svantaggiato è anche un lavoratore che vive solo con una o più persone a carico, ovvero occupato in

professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna o, infine, membro di una minoranza nazionale. Sono "molto svantaggiati", invece, i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi

Federalismo. Il decreto passa con l'astensione del Terzo polo

Disco verde in bicamerale alla riforma dei fondi Fas

Eugenio Bruno

Gianni Trovati

L'attuazione del puzzle federalista si arricchisce del sesto tassello. La bicamerale ha approvato ieri il parere di maggioranza sul decreto che ridisegna l'uso degli «interventi speciali» con cui rimuovere gli «squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese». Decisiva è stata l'astensione dei quattro componenti del Terzo polo mentre Pd e Idv sono rimasti fermi sul no, mentre la Lega ha detto sì.

Il Carroccio ha manifestato il suo dissenso sul provvedimento messo a punto dal ministro degli Affari regionali, Raffaele Fitto, e destinato soprattutto al Mezzogiorno, astenendosi su un emendamento di Linda Lanzillotta (Api) che collega la programmazione delle risorse per gli interventi speciali al Def. Proprio il link con il Documento di economia e finanza è uno dei motivi che ha convinto i centristi ad astenersi. Tra le modifiche inserite al fotofinish nel parere redatto da Anna Maria Bernini (Pdl) e avallate da Fitto spicca la previsione che sia il Def a determinare «all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4 tenendo conto anche dell'andamento del Pil». Senza però inserire già nel testo una quota predeterminata, che Pd e Terzo polo volevano fissare allo 0,6% mentre l'Idv all'1%.

Altra novità di rilievo è la previsione - tra i requisiti posti dal decreto per accedere al fondo di coesione e sviluppo che dal 2013 avrà il compito di sostituire quello sulle aree sottoutilizzate (Fas) - per i soggetti che vogliono partecipare ai progetti di un rating che «indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati».

Per il resto trova conferma l'impianto originario del provvedimento che affida ad Affari regionali, Tesoro e Cipe il compito di individuare gli interventi da finanziare con il fondo di coesione e a un «contratto istituzionale di sviluppo» con gli enti locali o i concessionari di servizi pubblici quello di metterli in pratica. Prevedendo sanzioni per i casi di inadempimento e inerzia che possono giungere fino all'esercizio del potere sostitutivo e all'attribuzione dei compiti a un altro soggetto.

Intanto in Conferenza unificata è stata sancita la mancata intesa sul federalismo demaniale, perché i Comuni hanno giudicato «irricevibili» i nuovi elenchi sui beni disponibili e di conseguenza trasferibili agli enti locali. Il ministro Roberto Calderoli ha annunciato una nuova richiesta all'agenzia del Demanio per completare tutti i tasselli mancanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera del Cipe. Dal ministero delle Infrastrutture 298 milioni, due miliardi arriveranno dai fondi privati

Social housing da 2,7 miliardi

PRIMA TRANCHE Programma da 15mila alloggi economici in 15 regioni. Dalla riunione di ieri risorse al Mose e parere positivo sulla Brebemi

Massimo Frontera

Quasi 300 milioni statali hanno fruttato oltre 15mila alloggi economici, per un volume di investimenti di oltre 2,7 miliardi in totale. L'approvazione della prima, corposa, tranche del piano di social housing è il pezzo forte del super Cipe di ieri, dove figurano molti investimenti in infrastrutture, con assegnazioni sia a opere specifiche (Brebemi, Tirrenica, Mose), sia a stazioni appaltanti (Anas e Rfi).

I 298,6 milioni messi sul piatto dal ministero delle Infrastrutture rappresentano l'80% dei 377,8 milioni assegnati ai programmi regionali previsti dal piano casa. La tranche approvata ieri include i programmi di 15 Regioni. Restano fuori il Lazio (che ha inviato il suo programma al ministero solo lo scorso 4 maggio), Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo e Valle d'Aosta. All'appello mancherebbe anche la Provincia di Bolzano, titolare di 6 milioni statali. L'Ente sembra però orientato a non partecipare al programma e a restituire i fondi assegnati.

Le risorse statali hanno attivato un cofinanziamento di 440 milioni di Regioni, Comuni e aziende casa. Ma la vera primadonna è l'imprenditoria privata. Sui 2,7 miliardi di investimenti totali, ben 2 miliardi arriveranno da imprese, coop e finanziatori che hanno concorso in quasi in tutte le Regioni. La massima partecipazione si è registrata in Liguria (155 milioni), Piemonte (112 mln), Sicilia (99 mln) ma il record spetta alla Campania, con un 1,4 miliardi, tutti privati.

Il cofinanziamento privato si spiega con la possibilità di integrare i programmi edilizi economici con iniziative immobiliari di ampio respiro, rivolte al mercato libero, con residenze, negozi, uffici, parcheggi e altro ancora. In questa prospettiva, il piano casa potrebbe stimolare la riqualificazione urbana su vasta scala. Oltre al primato dell'investimento privato, la Campania ha anche quello del numero di alloggi (7.059), quasi la metà dell'intero programma. Dopo il Cipe serve l'ok in conferenza unificata e l'approvazione dei programmi con Dpcm.

«L'apertura dei cantieri per costruzioni e ristrutturazioni, sostenuto da questa misura, assieme alle altre contenute nel cosiddetto "Piano casa" (di edilizia privata, ndr), contribuirà al rilancio del settore edile in Italia, particolarmente colpito negli ultimi anni dalla crisi economica e finanziaria», si legge in una nota del Cipe. Dei 15.209 alloggi previsti, 9.200 saranno venduti (6.054 con la formula a riscatto dopo 10 anni e 3.146 a prezzo convenzionato) e 6.009 saranno in affitto (3.782 in permanenza e 2.227 a 25 anni).

Assortito anche il pacchetto infrastrutture che ha ricevuto l'ok del Cipe. Il Mose di Venezia incassa 106 milioni di euro (ricavati dalla revoca dei mutui), che rappresenta l'ottava tranche di finanziamenti statali. Contestualmente il Cipe ha preso atto del progetto di un terminal off shore per evitare il traffico petrolifero in laguna.

È legato al traffico portuale anche il progetto definitivo del raccordo stradale di accesso al porto di Genova-Voltri, che vale 35 milioni, approvato dal Cipe. Ok anche all'affidamento in concessione del collegamento tra il porto di Ancona e la A14, che consentirà 480 milioni di investimenti privati.

Importanti anche l'approvazione del progetto definitivo del tratto Tarquinia-Civitavecchia dell'autostrada Tirrenica e il parere positivo all'autostrada Brebemi (secondo atto aggiuntivo della convenzione). Questa iniziativa privata si avvarrà della partecipazione finanziaria della Cassa depositi e prestiti. Aggiornata poi la convenzione relativa all'autostrada Brescia-Padova.

Iniezione di cassa per Anas e Rfi, che ricevono, rispettivamente, 330 e 240 milioni per «soddisfare le necessità manutentive in campo sia stradale sia ferroviario». Parere positivo, infine, sul Contratto di programma 2011 di Anas.

In ambito locale, il Cipe ha sbloccato 214 milioni per il primo lotto del metrò di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SCELTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE

«Social housing»

Approvati i programmi di 15 Regioni per realizzare 15.209 alloggi con 2,7 miliardi di investimenti complessivi, di cui 2 miliardi provenienti da privati

Mose

Assegnata l'ottava tranche di risorse per 106 milioni di euro

Tirrenica

Approvato il progetto definitivo del lotto Tarquinia-Civitavecchia per 170 milioni

Brebemi

Parere positivo sulla convenzione tra Brebemi e Cal sulla concessione dell'autostrada

Rfi

Aggiornamento del contratto di programma con assegnazione di 240 milioni a valere sul fondo infrastrutture

Anas

Parere positivo sul Contratto di programma 2011 e assegnazione di 330 milioni a valere sul fondo infrastrutture

Foto: Edilizia popolare. Il Cipe ha sbloccato ieri fondi per 15 alloggi economici

Aree urbane degradate. Le norme valgono anche per negozi, magazzini, edifici industriali

Nuovo piano casa al via fra 120 giorni

Per l'edilizia privata non c'è soltanto il silenzio-assenso sul permesso di costruire nel decreto legge per lo sviluppo varato ieri dal Consiglio dei ministri. Il Governo prova anche a rilanciare un nuovo piano straordinario di edilizia privata che somiglia al vecchio piano casa, ma in realtà è qualcosa di diverso. Primo, perché riguarderà solo aree urbane degradate e l'intervento dovrà essere organico. Secondo, perché l'aumento delle volumetrie usato come premio per chi interviene riguarderà non soltanto le abitazioni (+20%) ma per la prima volta anche gli edifici non residenziali come negozi, magazzini, edifici industriali (+10%).

Questo «piano città» resta però in stand by per 120 giorni. Una clausola che dovrebbe salvare la norma dal profilo di incostituzionalità per aver invaso le competenze regionali. È previsto infatti che questi premi si applicheranno «decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» e «fino all'approvazione» di leggi regionali ad hoc. Le Regioni avranno cioè quattro mesi per sbarrare la strada alla norma qualora non vogliano che sia applicata sul loro territorio.

Quattro saranno i premi che questo genere di intervento potrà concedere: riconoscimento di una volumetria aggiuntiva (questo è l'unico intervento che scatta automaticamente dopo 120 giorni anche in assenza di legge regionale); delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse da quella degradata dove si interviene; cambiamenti di destinazione d'uso purché si tratti di «destinazioni tra loro compatibili e complementari»; modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Numerose altre semplificazioni sono contenute nel decreto legge. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, ad esempio, «la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo» di denuncia alla pubblica sicurezza. Per semplificare l'accesso dei cittadini agli strumenti urbanistici, gli elaborati tecnici allegati dovranno essere pubblicati sui siti delle amministrazioni comunali. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici settoriali, la relazione acustica per gli interventi edilizi è sostituita dall'autocertificazione.

G. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto per lo sviluppo IL DIZIONARIO DELLE NOVITÀ

Il restyling fiscale dalla «A» alla «Z»

Semplificazione a tutto campo: dalle richieste dei rimborsi alla tempistica per i versamenti

di Marco Mobili

e Dino Pesole Il tavolo delle semplificazioni fiscali voluto dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per rispondere alle esigenze delle imprese e dei professionisti per ridurre il peso della burocrazia, ha trovato una prima risposta nelle oltre 20 misure introdotte nel decreto sviluppo varato ieri dal Governo. Si parte dai controlli sotto forma di accesso che dovranno seguire poche e specifiche regole: essere unificati, semestrali e di durata non superiore ai 15 giorni. E si arriva allo spesometro, che dal 1° luglio non sarà più operativo in caso di acquisti effettuati con carte di credito. Di particolare rilievo anche l'abolizione della presentazione della scheda carburanti per professionisti o dipendenti con auto aziendale che fanno il pieno esclusivamente con carte di credito. Come annunciato dallo stesso ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, il testo approvato ieri resterà aperto al confronto fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista non prima del 12 maggio. A

ACCESSI

I controlli amministrativi presso le imprese, in forma di accessi, vengono unificati, distribuiti al massimo con cadenza semestrale, con una durata che non può eccedere i quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione delle nuove procedure sono assimilati per i dipendenti pubblici a illeciti disciplinati.

L'obiettivo è evitare gli accessi «dovuti a controlli di natura amministrativa» disposti soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese. La norma dispone che tali controlli dovranno essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i diversi soggetti interessati.

Quanto alla durata degli accessi, viene aggiornato l'articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente: non si potranno superare i quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi. Saranno conteggiati i giorni «di effettiva presenza» degli operatori civili e militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

B

BENI OBSOLETI

Raddoppia da 10 milioni delle vecchie lire (5.164 euro) a 10 mila euro il valore dei beni obsoleti di cui le imprese potranno disfarsi. Sarà sufficiente l'atto del notaio, senza ulteriori comunicazioni preventive all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza.

Si modifica in tal modo il «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto» (Dpr 10 novembre 1997, n. 441), in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità di "distruzione" dei beni d'impresa non più utilizzati.

C

COMUNICAZIONI

Viene abolito l'obbligo della comunicazione annuale al sostituto d'imposta dei dati relativi alle detrazioni per carichi di famiglia, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.

La mancata comunicazione annuale da parte di lavoratori dipendenti e pensionati costituiva causa di decadenza dal diritto alle detrazioni.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Il regime di contabilità semplificata viene esteso a 400mila euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700mila euro per le altre imprese.

Il limite entro il quale scatta l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria era stato aggiornato l'ultima volta nel 2001.

D

DETRAZIONI DEL 36%

Chi decide di avvalersi della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia non dovrà più comunicare all'agenzia delle Entrate l'avvio dei relativi lavori.

Sarà sufficiente riportare in dichiarazione dei redditi gli estremi della dichiarazione di inizio lavori. Al contribuente basterà dunque una semplice comunicazione al Comune.

DEDUZIONI

I contribuenti che si trovano in regime di contabilità semplificata potranno dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura.

E

ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI

Viene disposta l'attenuazione del principio del «solve et repete» (prima paga, poi avvia la lite). In sostanza, nel caso in cui ci si trovi in presenza di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procederà all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno.

La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, «nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

Inoltre, viene espressamente chiarito che rientrano tra gli accertamenti esecutivi anche quelli emessi dagli uffici ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Mentre per quanto riguarda la sanzione amministrativa del 30%, l'intervento correttivo dispone che questa non si applica in caso di omesso o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti esecutivi.

F

FATTURE

Nella logica di "spostare in avanti" limiti ormai più che datati e non in linea con la mutata realtà produttiva del Paese, viene elevato a 300 euro l'importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

G

GAS

Il decreto fissa al 10% l'aliquota Iva dovuta per ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili, fino a 480 metri cubi di gas somministrato.

I

INFORMAZIONI

Nel provvedimento varato ieri dal Consiglio dei ministri si prevede espressamente che i contribuenti non debbano fornire informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, anche nel caso in cui questi ultimi possano acquisirli direttamente da altre amministrazioni.

In questo senso la normativa fiscale si allinea alle disposizioni più generali previste per l'acquisizione di dati e documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Chiaro l'intento di evitare che la richiesta eccessiva di documentazione e informazioni si trasformi in un ulteriore onere a carico di cittadini e imprese.

L

LIQUIDAZIONI E RATEIZZAZIONI

Il decreto legge dispone una serie di semplificazioni in tema di riscossione e in particolare dei limiti di importi minori per chiedere la rateizzazione dei debiti tributari frutto di liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi.

Viene così eliminato l'obbligo dell'istanza preventiva che il contribuente deve presentare al Fisco se l'importo dovuto a seguito del controllo della dichiarazione è superiore a 2.000 euro (questo limite attualmente scende a 500 euro se l'importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Inoltre, la presentazione di garanzia per ottenere la rateizzazione delle somme dovute sarà necessaria solo per importi dovuti all'amministrazione successivi alla prima rata.

O**OBBLIGHI ISTITUZIONALI**

Le agenzie fiscali e gli enti di previdenza possono stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali «che le stesse detengono per obblighi istituzionali».

Si punta in tal modo a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e a rafforzare contestualmente il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali.

La norma dispone che nella convenzione debbano essere indicati i motivi «che rendono necessari i dati e le informazioni medesime». La mancata fornitura di tali dati costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

P**PARTECIPAZIONI**

Si riapre la strada alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva per rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori ovvero coloro che hanno già effettuato una precedente determinazione possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Sarà il direttore dell'agenzia delle Entrate, ai fini del controllo della legittimità della detrazione utilizzata dal contribuente, a definire i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi.

R**RIMBORSI**

La richiesta di un rimborso d'imposta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi può essere mutata in richiesta di compensazione, entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, in sostanza, utilizzando una dichiarazione integrativa potrà esercitare l'opzione e in molti casi potrà trovare più conveniente spendere il credito maturato con il Fisco per compensare i suoi eventuali debiti.

RIVALUTAZIONI

Torna la rivalutazione per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Per i soggetti interessati ci sarà tempo fino al prossimo 1° luglio 2011.

S**SPESOMETRO**

Cade l'obbligo di inviare la comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3mila euro, nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati con carte di credito, carte prepagate e bancomat.

In ogni caso, alla luce della proroga già disposta dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il cosiddetto «spesometro» comincerà ad applicarsi a partire dal prossimo 1° luglio.

In sostanza, artigiani e commercianti non dovranno più monitorare per conto del Fisco tutti i pagamenti già tecnicamente tracciati dall'amministrazione con i dati in possesso di istituti bancari e finanziari. Sarebbe invece restare l'obbligo di comunicazione al Fisco dei pagamenti effettuati con assegni bancari.

SCHEDA CARBURANTI

L'addio alle comunicazioni fiscali già note al Fisco con i mezzi di pagamento elettronico arriva anche nei distributori di benzina. Viene infatti abolito l'obbligo di compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate per effettuare il pieno.

Un aggravio in meno soprattutto per i professionisti e le imprese con parco auto aziendale che fanno ricorso alla scheda carburanti per dedurre i costi dei veicoli strumentali all'attività svolta.

T

TERRENI EDIFICABILI

Viene offerta l'opportunità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. Si applicano le stesse regole di utilizzo in detrazione dell'imposta sostitutiva già descritte per la rivalutazione delle partecipazioni nel caso in cui i soggetti interessati abbiano già effettuato una precedente rideterminazione.

Inoltre, così come per le partecipazioni, i soggetti che non effettuano la detrazione potranno chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

U

UNICA SCADENZA

Si dispone la concentrazione in un'unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello di pagamento «F24 EP».

In sostanza, anche per gli enti pubblici l'appuntamento con il modello unico di versamento F24 viene fissato al 16 di ogni mese. Si tratta di una razionalizzazione, poiché le regole per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici sono ormai sparse in più provvedimenti, che fissano termini di scadenza dei versamenti differenti a seconda della tipologia di imposta da versare.

V

VERSAMENTI

Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se viene effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché quelli per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.

Le disposizioni introdotte dal decreto sviluppo si applicheranno a partire dal 1° luglio prossimo.

Z

ZERO BUROCRAZIA

È l'obiettivo finale del decreto sviluppo, quello di ridurre drasticamente il complesso di oneri burocratici e amministrativi che pesano su imprese e cittadini, e che di fatto rappresentano un costo.

Accesso in azienda con nuovi termini**CONTROLLI**

I controlli amministrativi presso le piccole imprese, in forma di accessi, vengono unificati, distribuiti al massimo con cadenza semestrale, con una durata che non può eccedere i quindici giorni

15 giorni

Spesometro inattivo con la carta di credito**EURO**

Cade l'obbligo di inviare la comunicazione online per acquisti superiori a 3mila euro, nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati con carte di credito, carte prepagate e bancomat

3.000

Raddoppia il valore dei beni obsoleti**RIVALUTAZIONE**

Raddoppia da 10 milioni di lire (5164 euro) a 10 mila euro il valore dei beni obsoleti di cui le imprese potranno disfarsi con minori formalità. Sarà sufficiente l'atto del notaio, senza comunicazioni preventive

10mila

Informazioni fornite una sola volta**L'ARTICOLO**

I contribuenti non devono fornire informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, anche nel caso in cui questi ultimi possano acquisirli da altri enti

7

Stop alla compilazione della scheda carburante**ADEMPIMENTO TAGLIATO**

Abolito l'obbligo di compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il contribuente utilizzi solo carte di credito, di debito o prepagate per effettuare il pieno

Zero

Ristrutturazioni senza comunicazione**DETRAZIONI IRPEF**

Chi decide di avvalersi della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia non dovrà più comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvio dei relativi lavori

36%

La scadenza diventa unica per i pubblici**IL MODELLO**

Un'unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con l'«F24 EP».

Anche per gli enti pubblici l'appuntamento con il modello viene fissato al 16 di ogni mese

F24 EP

Documenti

Il decreto legge sullo sviluppo

Iniziamo la pubblicazione

del decreto legge recante

«Prime disposizioni urgenti per l'economia» che è stato esaminato ieri dal Consiglio dei ministri. Il testo potrebbe subire modifiche in sede di coordinamento

ARTICOLO 1

Credito di imposta

per la ricerca scientifica

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture eccetera con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

3. Operativamente:

a) per università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

- 1) le università, statali e non statali, e gli istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
- 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'Asi-Agenzia spaziale italiana;
- 3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:

- 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);
- 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- 4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- 5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
- 6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali. Il ministro dell'Economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

ARTICOLO 2

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le Regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle Regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce, ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto regolamento, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 2. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

8. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nel l'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell' utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla Ue da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il ministro dell'Economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. ARTICOLO 3

Coste, Reti d'impresa, «Zone

a burocrazia zero», Distretti turistico- alberghieri, nautica da diporto

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di novanta anni e disciplinato come segue:

a) il diritto di superficie si costituisce lungo le coste sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate lungo le coste da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'agenzia del Demanio;

b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti interessati, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le agenzie del Demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate per la riscossione del corrispettivo;

c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'agenzia del Demanio sulla base dei valori di mercato;

2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido;

3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'agenzia delle Entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori dai casi di cui al comma 1, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 rimosse dall'agenzia delle Entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un Fondo costituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico-alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del ministero dell'Interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. 3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie a imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.

6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del ministero dell'Interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie Fiscali e dell'Inps. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte a una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle altre amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle agenzie Fiscali e dell'Inps gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni del presente Codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente Codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente Codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche

mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.»;

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato-Regioni.

ARTICOLO 4

Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

- a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
- b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve";
- c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
- d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
- e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
- f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
- g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
- h) disincentivo per le liti "temerarie";
- i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
- n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
- o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
- p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");

q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.
Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,» ;

1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;

1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione Soa.»;

Continua u pagina 37

Burocrazia-zero nei distretti turistici

Obiettivo ricerca e occupazione Premio per riqualificare le città u Continua da pagina 38

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i

presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i Comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto

dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;

4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 - Intervento sostitutivo regionale

1. Le Regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.».

5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;

6) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il ministro per le Infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti»;

7) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».

b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati,

delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del Codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche a essi relative;».

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi a oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

6. Per semplificare l'accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; Rapporti tra imprese fuori dalla privacy
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1° maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2011».

ARTICOLO 6

Ulteriori riduzioni

e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di Gpl;

d) facoltà di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria Asl-impres e cittadini;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;

2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;

3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;

1 u Continua

Spiagge ai privati per 90 anni, edifici nel rispetto dei vincoli

LA POLEMICA Tremonti: non c'è alcuna vendita, gli arenili restano pubblici. Le associazioni ambientaliste attaccano: «Una catastrofe»

Eugenio Bruno

ROMA

Il Governo spera di far fruttare gli oltre 7.400 chilometri di coste italiane con tre mosse: attribuzione ai privati del diritto di superficie sulle spiagge per 90 anni; costituzione dei distretti turistico-balneari a burocrazia zero; semplificazioni per la nautica da diporto.

La novità più rilevante - e più avversata dalle associazioni ambientaliste che ieri hanno parlato di «catastrofe» (Italia nostra) e «pericolo lungo un secolo (Wwf) laddove Fiba-Confesercenti vi ha ravvisato una «positiva novità» - è sicuramente la prima. L'articolo 3 del decreto sviluppo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri permette a un qualsiasi cittadino di ottenere un diritto di superficie di durata novantennale lungo una porzione di costa. Che si estende sulle costruzioni, ad esempio stabilimenti o gazebo, già esistenti. A patto di rispettare i vincoli di urbanistica, ambiente ed edilizia, chi lo otterrà potrà anche edificare nuove strutture o abbattere e ricostruire quelle esistenti. Fermo restando che ne otterrà solo il diritto di superficie e non la proprietà.

Per poter accedere alle concessioni bisognerà «essere in regola con il fisco e la previdenza», ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti che ha ribadito come non ci sia nessuna in atto nessuna vendita perché gli arenili resteranno pubblici. I requisiti imposti dal Dl sono tre: il pagamento di un corrispettivo annuo fissato dall'Agenzia del demanio su valori di mercato; l'accatastamento delle eventuali costruzioni fantasma preesistenti; la congruità (se il beneficiario è un'impresa) agli studi di settore che verranno appositamente creati e la regolarità dei pagamenti contributivi.

Il fine esplicito della norma è «incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano». Che significa innanzitutto aumentare i proventi delle concessioni balneari, stimati attualmente in 103 milioni di euro. Gli introiti dei diritti di superficie saranno riscossi dalle Entrate e destinate a un contenitore ad hoc istituito a via XX settembre. Ogni anno l'Economia stabilirà come ripartirle tra i quattro destinatari individuati dal testo: Erario, Regioni, Comuni e distretti turistico-alberghieri.

Questi ultimi sono la seconda grossa novità introdotta dall'articolo 3. Potranno essere costituiti tra le imprese alberghiere già esistenti sulla costa e negli ambiti delimitati dal Demanio. Nei loro confronti si applicheranno tutte le agevolazioni fiscali e amministrative previste per i distretti e le reti di impresa. Costituiranno automaticamente «zone a burocrazia zero» sulla falsariga di quelle previste dalla manovra estiva di un anno per il Mezzogiorno ma mai attuate. Insieme ai distretti nasceranno degli sportelli unici per coordinare le attività sul territorio di agenzie fiscali e Inps. Inclusi i controlli tributari e previdenziali. Le aziende interessate potranno rivolgersi a tali strutture, come recita il testo, «per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale».

Attraverso una serie di modifiche al codice della navigazione il decreto punta inoltre ad aumentare i posti barca attraverso la realizzazione di pontili galleggianti che non saranno più sottoposti al rilascio dei permessi di costruzione. E sempre per incentivare la nautica da diporto arrivano la facilitazione della registrazione per il noleggio e la locazione dei grandi yacht, la possibilità di utilizzare le aree portuali dismesse per realizzare moli ed approdi turistici, la semplificazione delle procedure di concessione per i porti turistici e del trasporto delle barche come veicoli eccezionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto per lo sviluppo LE MISURE APPROVATE

La mappa delle novità per imprese e famiglie

Provvedimento a costo zero, mancano le liberalizzazioni - Spiagge in concessione per 90 anni, è polemica

Marco Mobili

ROMA

Rilancio dello sviluppo a costo zero, o quasi. È la sfida lanciata ieri dal Governo per trasformare in strumenti operativi i numeri e le linee guida tracciate a fine aprile con il Documento di economia e finanza. Tre le direttrici su cui si muove il primo dei provvedimenti urgenti del semestre europeo: le semplificazioni, le opere pubbliche e il sostegno alle imprese che investono in ricerca, assunzioni al Sud e turismo. Nonostante le speranze dello Sviluppo economico non ha trovato posto il pacchetto liberalizzazioni (benzina, farmaci, assicurazioni).

Le semplificazioni puntano a ridurre la cosiddetta pressione "regolatoria", ossia gli oneri sostenuti da cittadini e imprese per adempiere a obblighi di comunicazione alle amministrazioni pubbliche. Su questo fronte il decreto varato ieri snellisce gli obblighi in materia di privacy, rilancia il progetto di una carta di identità elettronica e apre la strada ai referti e ai pagamenti on line presso le Asl.

Il tavolo delle semplificazioni fiscali ha prodotto oltre 20 voci a partire dal nuovo vademecum sui controlli delle imprese: dovranno essere unificati, di durata non superiore ai 15 giorni e con cadenza semestrale. Il dipendente pubblico che non segue queste tre regole commetterà un illecito disciplinare. Aumenta il limite di accesso alla contabilità semplificata e tutti i pagamenti già tracciati con moneta elettronica, sia i pagamenti sopra i 3.000 euro sia l'acquisto dei carburanti, non obbligheranno più i contribuenti a ulteriori comunicazioni al fisco.

Opere pubbliche più rapide con il limite alle riserve, l'introduzione di un tetto di spesa per le varianti e per le opere cosiddette "compensative". Il decreto rilancia anche il piano casa e l'edilizia privata con il ritorno del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire e l'estensione della Scia.

Gli incentivi alle imprese spingono sui crediti d'imposta alla ricerca e alle assunzioni al Sud. Mentre per le famiglie in difficoltà finanziaria arriva la rinegoziabilità dei mutui. Mentre tra le misure ad hoc per le banche viene rivista la modalità di calcolo del tasso d'usura.

Per il rilancio del turismo arrivano i distretti balneari e il diritto di superficie per 90 anni sulle coste. Norma che ha innescato subito la polemica e le reazioni di ambientalisti e opposizioni secondo cui il governo svende così i litorali italiani.

Ora la partita si sposta sull'implementazione dell'intero pacchetto con la piena attuazione di tutti gli strumenti messi in campo con il decreto sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando scattano le misure, efficacia e criticità

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Illecito l'eccesso di controlli

La misura

Entrata in vigore

Efficacia

Criticità

Quando saranno in vigore, le norme comporteranno un alleggerimento rispetto all'attuale eccesso di controlli cui sono sottoposte le imprese

Il controllo amministrativo sarà unificato, potrà essere operato al massimo con cadenza semestrale e non potrà durare più di 15 giorni. La violazione sarà illecito disciplinare

Le norme entreranno in vigore quando verranno emanati i relativi regolamenti ministeriali

Le criticità potranno derivare dai 15 giorni «effettivi» di attuazione degli accessi. La norma si rivolge ai «piccoli» e ai professionisti, il più delle volte chiamati dal fisco in ufficio e non oggetto di accesso alta

Efficacia:

Meno obblighi sulle detrazioni

È la tipica norma a costo zero che comporterà un alleggerimento delle comunicazioni periodiche che i contribuenti devono fornire al fisco

Cade l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta l'aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente

La norma si applicherà a partire dalla dichiarazione 2012 relativa ai redditi del 2011

Spetterà all'amministrazione finanziaria mettere in atto i dovuti controlli per evitare che vengano presentati dati non veritieri e che quindi la semplificazione non si traduca in un danno per le casse dello Stato

Cambia lo spesometro

Con questa norma il Fisco punta a monitorare gli acquisti effettuati dai contribuenti che utilizzano il denaro contante

Viene disposta l'abolizione della comunicazione telematica per acquisti superiori ai 3mila euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate e bancomat

Lo spesometro entra in vigore il 1° luglio e anche le variazioni seguiranno questa stessa tempistica

La modifica, voluta da imprese e professionisti, introdotta dal decreto legge dimentica i pagamenti per gli acquisti comunque già tracciati con l'utilizzo degli assegni bancari o circolari

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Privacy ridotta per le aziende

Azzerata (nel senso letterale della parola) la burocrazia, visto che ogni obbligo privacy viene meno, seppure per casi ben determinati

La proposta prevede che il codice della privacy non si applichi ai trattamenti dei dati personali tra determinate società per le sole finalità di natura amministrativo-contabile

La norma entrerà subito in vigore. In questo modo si adeguano le regole italiane a quelle degli altri paesi Ue. Aperta la breccia, il rischio è che la si allarghi fino a farci transitare di tutto. E così quello che da domani è un esonero per situazioni circoscritte, in futuro potrebbe estendersi. Tant'è che il garante privacy aveva detto "no"

Pagamenti on line con le Asl

Ottima l'idea ma il vero problema è la sua concreta realizzabilità nelle Aziende sanitarie locali del meridione, dal Lazio in giù

Sarà possibile il pagamento online del ticket delle prestazioni sanitarie e la consegna via web dei referti medici da parte del Servizio sanitario nazionale

La norma deve entrare in vigore entro 180 giorni dalla conversione in legge del decreto

Il piano e-gov sull'Ict del governo presenta ancora numerose criticità soprattutto nel meridione e gli investimenti in sanità all'80% sono concentrati nel solo settentrione

Carta d'identità elettronica

Il processo di emissione della carta d'identità elettronica semplifica l'intero sistema di rilascio e riduce i costi per le amministrazioni

Viene soppresso il limite d'età (15 anni) per ottenere la carta d'identità che ora diventa "elettronica". La nuova carta varrà 3 anni per i minori e 10 anni per i maggiorenni

Si tratta di un nuovo rilancio di un progetto su cui il ministero dell'Interno e quello per la Pa e l'innovazione avevano già attivato diverse iniziative in passato. Non ci sono previsioni sui tempi di attuazione

Soppressione del limite d'età e nuova durata dovrebbero essere immediate, tempi incerti per il supporto elettronico

SERVIZI PUBBLICI**Arriva l'authority per l'acqua****SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE****Silenzio assenso per le costruzioni****BANCHE****Rinegoziabili i mutui variabili****Nuovi criteri per il tasso di usura****GRANDI OPERE****Cambiano le regole sugli appalti****PIANO CASA****Nuovi premi volumetrici****La misura**

Scatta il silenzio-assenso sulla domanda di rilascio del permesso di costruire. Nei comuni con meno di 100mila abitanti il termine è di 90 giorni, 150 nelle città più grandi.

È possibile trasformare da variabili a fissi i mutui fino a 150mila euro fino al 31 dicembre 2012. Il mutuatario deve avere un Isee non superiore a 30mila euro ed essere in regola con le rate

Cambiano i criteri di calcolo del tasso di usura. Il nuovo metodo rende più flessibile la sua definizione rendendo il tasso soglia più adeguato in rapporto alle condizioni di mercato

Il pacchetto da un lato velocizza l'affidamento delle opere pubbliche (più trattativa privata e sfortimento dei maxiribassi), dall'altro taglia i costi con i tetti a riserve e varianti

Nuovi premi volumetrici, ma riguarderanno solo le zone urbane degradate. Per le abitazioni premio del 20%, per la prima volta aumento (10%) anche per edifici non abitativi.

Viene istituita l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche che avrà compiti di regolazione (anche tariffaria) e di difesa degli utenti. In realtà viene potenziata l'attuale commissione

Entrata in vigore

L'entrata in vigore della semplificazione è immediata

Entrata in vigore contestuale all'entrata in vigore del decreto

Entra in vigore con l'entrata in vigore del decreto sviluppo

Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta anche per le opere già in progettazione

Partenza 120 giorni dopo l'entrata in vigore del DI e finché una legge regionale non disponga diversamente

L'entrata in vigore è immediata. Poi serviranno i tempi tecnici per la costituzione

Efficacia

Ulteriore scatto nel processo di liberalizzazione e semplificazione dell'edilizia privata. Sul piano culturale era un passaggio ormai inevitabile.

Con la misura la rinegoziazione, finora facoltativa, diviene obbligatoria per le banche. Le condizioni sui nuovi tassi fissi sono inoltre stabilite per legge.

Verranno rimossi gli effetti impropri di razionamento del credito creati dalla vecchia normativa sull'usura

Interviene in modo deciso (ma non condiviso) sui nodi che portano fuori controllo la spesa per opere pubbliche e tende la mano alle Pmi

Come per il piano casa, l'efficacia è tutta da vedere, a partire dalla reazione delle Regioni. Interventi complessi e difficili, ma molto ambiziosi

Un potenziamento della regolazione per i servizi idrici era invocata da tutte le parti politiche. Va verificata l'effettiva indipendenza

Criticità

Molti operatori preferiscono la carta della licenza edilizia al silenzio-assenso soprattutto quando l'investimento è notevole e il finanziamento arriva dalle banche.

I limiti di reddito potrebbero precludere l'accesso all'agevolazione per gran parte delle famiglie. Chi decide di passare al fisso deve inoltre versare all'inizio rate di importo più elevato.

Problematiche le disposizioni su portabilità e ius variandi: richiedono un tavolo di confronto tra banche e aziende per evitare che siano danneggiate le imprese

L'impatto immediato dei tagli rischia di aumentare le liti tra costruttori e Pa e, più in generale, di rallentare le opere, molte delle quali andranno riprogettate

Si tratta di interventi innovativi che puntano a incentivare la demolizione e ricostruzione. Possono segnare un ambizioso passaggio dal «piano casa» al «piano città»

Lo scontro politico ora si concentrerà sulla capacità di questa norma di evitare i due referendum sull'acqua. Il governo conta almeno di «depotenziare» i quesiti

Credito d'imposta per la ricerca

Fondo di garanzia «flessibile»

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Assunzione precari e fondo merito

TURISMO

Sgravi per i distretti balneari

Diritto di superficie sulle spiagge

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Bonus assunzioni al Sud

La misura

Credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti per i 12 mesi successivi all'assunzione

Bonus ricerca sperimentale su due anni, 2011 e 2012. La misura è fissata nel 90% della spesa aggiuntiva d'investimento per le imprese che finanziano progetti di ricerca in atenei

Lo strumento dovrebbe diventare più flessibile. Potrà sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi.

Nel Dl c'è una misura immediata per l'università (la Fondazione per il merito) e un pacchetto a lunga gittata sui precari della scuola (in primis le assunzioni triennali)

Potranno essere costituiti i distretti turistico-alberghieri. Nei loro confronti si applicheranno tutte le agevolazioni fiscali e amministrative previste per le «zone a burocrazia nero»

Sarà possibile ottenere un diritto di superficie di durata novantennale lungo una porzione di costa. La norma si estende alle costruzioni già esistenti

Entrata in vigore

Per il finanziamento dell'agevolazione attraverso l'utilizzo dei fondi europei sarà necessario il via libera della Ue

Per la sua attuazione servirà un successivo provvedimento emesso dal direttore dell'Agenzia delle entrate

Le novità arriveranno solo con decreti attuativi del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia.

Per la fondazione servirà un decreto di Mef e Miur che introduca lo statuto. Le assunzioni di docenti e Ata arriveranno con un piano triennale tutto da definire

I distretti andranno istituiti con Dpcm su richiesta delle imprese nelle porzioni di aree scelte dall'Agenzia del demanio

Saranno le Regioni, su iniziativa dei Comuni e di intesa con l'Agenzia del demanio, a delimitare le aree su cui costituire il diritto di superficie

Efficacia

La misura mira a sostenere l'occupazione di lavoratori che hanno perso il posto da tempo o in età avanzata (oltre 50 anni) e hanno difficoltà di reinserimento

Innegabile l'appello di un credito d'imposta fissato al 90% dei nuovi investimenti in ricerca ma c'è un rebus legato alle risorse

L'efficacia è legata al contenuto dei decreti attuativi. Così come scritta, infatti, la norma lascia ampio margine discrezionale

La Fondazione potrebbe far partire il fondo per il merito previsto dalla riforma Gelmini. Il destino dei precari dipenderà dai vincoli di finanza pubblica

Unire le forze e mettersi in rete potrebbe rafforzare la competitività delle imprese turistiche ma molto dipenderà dall'appetibilità degli incentivi

Parecchi gli enti da mettere d'accordo: Comuni, Regioni, Agenzia del demanio, Agenzia delle entrate. L'applicazione concreta potrebbe risentirne

Criticità

L'incentivo, rispetto al passato, richiede più stringenti requisiti soggettivi che ne limitano la fruibilità. Le imprese avrebbero poi preferito la fiscalità a beneficio di investimenti e produttività

Il Dl non indica le risorse ma il fatto che venga abolito il bonus introdotto dalla legge di stabilità (mai attuato) lascia presumere che potrà contare sui 100 milioni all'epoca stanziati. Il resto da tagli alle spese rimodulabili

Da verificare se procederà il progetto di fare del Fondo di garanzia uno strumento a sostegno della Banca del Sud e le eventuali ricadute sull'operatività generale dello strumento

Riguardano soprattutto la scuola. Oltre al numero di assunzioni (attualmente i posti vacanti sono 67mila tra docenti e personale Ata) investono anche la norma blocca-ricorsi che è tutta da verificare

Le «zone a burocrazia zero» esistono già da un anno visto che le ha introdotte per il solo Mezzogiorno la scorsa manovra estiva, ma aspettano ancora attuazione. Stesso discorso per gli sportelli unici che stentano a decollare

Il destino della norma è collegato anche alle sorti del federalismo demaniale visto che il demanio marittimo passerà alle Regioni. Ma a un anno dall'arrivo del decreto attuativo il Dpcm che lo trasferisca non è ancora arrivato

Decreto per lo sviluppo IL GOVERNO E LE REAZIONI

«Non usiamo il bilancio come motore»

Tremonti: il decreto costa poco ed è coperto - Berlusconi alle imprese: fate qualcosa per noi MEZZOGIORNO
«Con l'ok di Bankitalia alla Banca del Sud nasce un gigante. Credito di imposta per la ricerca sperimentale di due anni» LA MANOVRA «Intervento da 7 miliardi? Non ne ho parlato, ci saranno provvedimenti sullo sviluppo e altri sul bilancio pubblico, oggi c'è lo sviluppo»

Isabella Bufacchi

ROMA

«Sono tutte riduzioni di oneri e creazioni di incentivi senza usare come motore il bilancio pubblico. Quel poco che costa è assolutamente coperto». Così il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha presentato ieri il decreto Sviluppo, definendolo «un corpo legislativo molto ampio» in dieci articoli ma anche «il primo di una serie di decreti per lo sviluppo» nella logica del nuovo semestre europeo. Il secondo decreto, ha preannunciato, sarà sul processo civile. Anche per il premier Silvio Berlusconi il merito del decreto sviluppo è quello di «non gravare sul bilancio dello Stato». Con Tremonti che «ha fatto da regista». Mantenuta dunque la linea del rigore che ha assicurato all'Italia «di uscire dalla crisi con la tenuta rigorosa dei conti pubblici».

Nella conferenza stampa che si è svolta ieri a Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri che ha varato il decreto Sviluppo, e alla quale hanno partecipato assieme a Berlusconi e Tremonti i ministri dello Sviluppo economico (Paolo Romani), della Pa (Renato Brunetta), del Lavoro (Maurizio Sacconi) e dell'Istruzione (Mariastella Gelmini), il numero uno di Via XX Settembre ha precisato: «Posso assicurare che non c'è nessuna difficoltà politica» sul decreto legge. E ha colto l'occasione per annunciare che la Banca d'Italia ha autorizzato l'acquisizione da parte di Poste del Mediocredito centrale dando il via libera così alla Banca per il Mezzogiorno. «Nasce un gigante», ha detto. Nessuna difficoltà con i ministri, dunque. Ministri che Tremonti sembra aver "conquistato" parlando di collegialità. «Questo è un provvedimento - avrebbe sottolineato in apertura di lavori - di Berlusconi e dell'intero governo. Con molti di voi ho fatto delle lunghe riunioni, il risultato è di tutti».

Nella conferenza stampa il ministro ha ripercorso i dieci articoli del dl rimandando gli approfondimenti al seminario che si terrà il prossimo mercoledì. Il testo potrebbe essere limato ulteriormente perché «correggibile». Ma l'impianto resta invariato e l'impostazione è unica: il primo comma è scritto in maniera chiara perché «la legge si legge».

Si parte dal credito d'imposta per le grandi, medie e piccole imprese che affidano la ricerca scientifica alle università e «altri istituti che saranno catalogati in seguito», ha puntualizzato Tremonti. Una misura sperimentale, che durerà due anni ma che potrebbe essere estesa a un periodo più lungo: la copertura non sarà a carico delle imprese, è prevista una forma di «prelievo volontario». Altro provvedimento è sulla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno perché l'Italia ha ottenuto, con il patto "Euro Plus" «il riconoscimento della specificità del Sud»: andrà a vantaggio del lavoro, le nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi. «La fiscalità di vantaggio - ha spiegato il ministro - è difficile ma efficace, l'unico metodo per usare davvero i fondi europei, utilizzati a un tasso scandalosamente basso»: si tratta di 4-5 miliardi nel 2011, 43 miliardi nei prossimi anni. Altro articolo è sui distretti turistico-alberghieri per i quali sono previste concessioni a 90 anni per incentivare gli investimenti in alberghi, ristoranti, negozi ma «la spiaggia rimane pubblica, non c'è nessuna vendita di spiagge», ha assicurato. Previste zone a burocrazia zero, che gli inglesi sembrano copiare dall'Italia con le recenti «zero red tape zone». Altre novità vanno per le opere pubbliche, che «costano il doppio per il doppio del tempo», l'edilizia privata per «l'attuazione del piano casa», la riduzione degli adempimenti burocratici, le semplificazioni delle norme fiscali «scritte in modo che chi legge capisca», i patti di famiglia, la scuola con un nuovo fondo per il merito, la carta d'identità elettronica per i cittadini, l'autorità di vigilanza per l'acqua.

Ci sarà una manovra correttiva dei conti pubblici da 7-8 miliardi?, hanno domandato i giornalisti a Tremonti: «Oggi abbiamo parlato di sviluppo - ha replicato -. Non ne ho parlato».

Nel pomeriggio, in un incontro con la leader della Cgil Susanna Camusso che riproponeva la tassa sulle grandi ricchezze, la patrimoniale, Tremonti ha messo in chiaro: «Se l'idea è tassare la casa e i Bot, dubito che sia la cosa più giusta ed efficace». «Se non ha funzionato bene quando la ricchezza era stabile - ha spiegato riferendosi al 1948 - non credo che sia il modo giusto per tirare su i soldi». «Le grandi fortune - ha aggiunto - non sono presenti sul territorio, sono tutte all'estero».

In quanto alle sollecitazioni che giungono dal fronte confindustriale rispetto alla necessità di fare di più per la crescita, Berlusconi ha rivolto a sua volta un invito all'associazione degli imprenditori durante la conferenza stampa con il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla: «A Confindustria - ha puntualizzato - dico di fare qualcosa per noi e che non sia solo il Governo a fare qualcosa per loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Zero red tape zone

Zone a "burocrazia zero". Anche il Governo inglese di David Cameron ha introdotto di recente misure per la semplificazione delle procedure burocratiche e la riduzione dei relativi costi per le imprese

Foto: «Da Giulio mission impossible». Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il decreto sviluppo. Alla loro sinistra il ministro per lo Sviluppo Economico Paolo Romani

Gli Enti locali: no al Documento Economico

ROMA - Sul Documento di economia e sviluppo arriva una forte bocciatura dalle Regioni e dai Comuni. E, con toni più moderati nella forma ma non nella sostanza, anche dalle Province. «Attendiamo con urgenza l'atto che dà le risorse, pari a 425 milioni alle Regioni, per gestire il trasporto pubblico locale», ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della Conferenza Unificata. «Nel Def - ha proseguito - non c'è traccia dell'accordo sulla revisione della manovra di luglio, che conteneva tagli insostenibili e che deve essere rivista per avviare il federalismo fiscale. Infine, non c'è traccia della fiscalizzazione del trasporto pubblico locale, punto cardine dell'accordo che era stato siglato». «Meno crescita, più deficit, più tasse e tagli ulteriori e pesantissimi ai trasferimenti alle Regioni e agli Enti locali: avremo davanti una stagione nerissima», gli ha fatto eco Riccardo Nencini, assessore della Regione Toscana al Bilancio.

Le misure per le banche

Via ai bond per il Sud e alla revisione mutui

VANTAGGI Chi si è indebitato per comperare la casa potrà ottenere di allungare le rate o di trasformare il tasso da variabile a fisso

Gian Battista Bozzo

Roma Via ai bond bancari per lo sviluppo del Sud. È l'ultima novità del decreto sviluppo per quanto riguarda gli istituti di credito, cui si affianca l'autorizzazione di Bankitalia alla Banca del Mezzogiorno. Un «pacchetto» che viene giudicato positivamente dall'Abi, e non solo per quanto riguarda le norme di settore: visto che l'industria bancaria vive sulla crescita delle imprese e del Paese, spiegano a palazzo Altieri, ogni misura in questa direzione va bene. In particolare, le banche apprezzano in particolare il credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Soddifazione anche per le norme sui tassi usurari e sulla rinegoziazione dei mutui. Le banche potranno dunque emettere bond a favore dell'economia meridionale, titoli con scadenza non inferiore ai 18 mesi con un'imposta agevolata del 5% sugli interessi, contro il normale 12,50%. Tali titoli potranno essere emessi per un importo complessivo non superiore a 3 miliardi di euro all'anno, un tetto che potrà essere modificato anno per anno dal ministero dell'Economia. Ciascun gruppo bancario non potrà emettere «Sud bond» per più del 20% dell'importo complessivo (600 milioni di euro), mentre per singoli istituti che non fanno parte di gruppi bancari il limite scende al 5% (150 milioni). In ogni caso il valore dell'emissione non può superare il 30% del patrimonio di vigilanza. Si tratta di una misura che permette di canalizzare risorse verso il Mezzogiorno, e che si affianca al via libera di Bankitalia alla Banca del Sud, con l'autorizzazione a Poste italiane di acquisire il Mediocredito centrale. «Nasce un gigante» da 7.500 sportelli, assicura Giulio Tremonti. Cambia anche il calcolo per determinare il tasso di usura, per adeguarlo alla situazione di costo del danaro assai basso. Il tasso usurario corrisponderà al tasso medio rilevato da Bankitalia aumentato del 25% (contro il 50% attuale) a cui vanno aggiunti fino a quattro punti percentuali. Il «cap» cioè il tetto massimo, è di otto punti. La formula è più adeguata a misurare il rischio, spiegano all'Abi, e consentirà di riaprire il mercato del credito legale a molti soggetti che le norme in vigore finora costringevano di fatto a rivolgersi all'usura. La rinegoziazione dei mutui casa fino a 150mila euro a favore delle famiglie meno abbienti (con indice di reddito fino a 30mila euro) è la logica prosecuzione dei meccanismi messi in opera nei momenti peggiori della crisi. È una risposta al rialzo dei ratei dei mutui a tasso variabile, legati all'aumento dei tassi europei. Si potrà ottenere dalla banca un allungamento delle rate, o la trasformazione del tasso variabile in fisso. Le richieste dovranno essere presentate entro 31 dicembre 2012. Slittano infine le norme sui bonus dei banchieri, sulla revoca degli amministratori, e sui dividendi, in attuazione della Capital requirement directive dell'Ue.

LE NOVITÀ Le banche potranno emettere obbligazioni a favore dell'economia del Mezzogiorno, a imposta ridotta (5% anziché il normale 12,50%), fino a un massimo di 3 miliardi all'anno complessivi. **BOND SUD** Viene modificato verso criteri europei il calcolo del tasso usurario, che le banche consideravano troppo basso per un certo tipo di clientela, di fatto esclusa dal credito bancario e spinta verso l'usura. **TASSO USURA** Slitta la norma che limita i bonus dei banchieri se i loro istituti beneficiano di di forme di sostegno pubblico. Verrebbe rafforzato il potere di Bankitalia sul livello delle retribuzioni e la distribuzione dei dividendi. **BONUS BANCHIERI** Le famiglie a basso reddito che hanno acceso un mutuo casa a tasso variabile fino a 150mila euro avranno il diritto di rinegoziare il contratto con la banca, ottenendo un tasso prefissato oppure allungando le scadenze. **MUTUI CASA**

Il contratto di Tremonti con gli italiani

Il decreto Sviluppo approvato ieri contiene molte misure richieste da tempo per rilanciare l'economia. Alcune, però, sembrano fatte apposta per sollecitare un consenso politico. Giulio dopo la designazione a delfino di Silvio Berlusconi pensa già alle prossime elezioni?

Gianni Gambarotta

Giulio Tremonti, al termine dei lavori del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto per lo Sviluppo, ha illustrato i punti più significativi del provvedimento, ha risposto alle prime domande, poi si è spazientito quando i giornalisti insistevano sulla vera natura della cosiddetta vendita delle spiagge. Il ministro, che non nutre particolare affetto per la categoria conoscendola bene (è stato editorialista del Corriere della Sera per lunghi anni), ha tagliato corto con una battuta che è tipica sua, quasi uno sberleffo: «Non vorrei tenere una conferenza stampa sulle spiagge: leggiamolo bene questo decreto nel weekend, poi lo commenteremo». Quindi ha congedato i cronisti dando loro appuntamento a mercoledì prossimo quando, su sua iniziativa, si terrà un seminario (lo ha chiamato proprio così, d'altra parte è un professore) destinato a illustrare ai media punto per punto quanto è scritto nel decreto. Così allora, forse, persino i giornalisti capiranno e saranno in grado di comunicare a lettori e telespettatori il contenuto del decreto stesso. Benissimo. In attesa del mercoledì della verità e senza aver pretese di commentare quanto ancora non si conosce nei dettagli operativi, qualcosina sull'iniziativa del governo la si può capire anche solo mettendo due o tre cose una dietro l'altra. Mercoledì Silvio Berlusconi ha detto che starà a Palazzo Chigi per tutto il suo mandato e, se mai decidesse di non ricandidarsi alle prossime elezioni, il suo successore sarebbe proprio Tremonti. Il che rappresenta una notizia, visto che i due avevano trascorso le ultime settimane in un sordo litigio praticamente su tutto. Il giorno dopo - ieri - Tremonti ha varato questo decreto che contiene tantissime misure, dall'assunzione dei precari agli incentivi per il Mezzogiorno, passando attraverso la bastonatura dei supermanager e dei loro stipendi (idea contenuta nella bozza diramata ieri, e poi scomparsa nella versione finale). Insomma tutto quanto un abile comunicatore può mettere assieme per strappare l'applauso di una platea, di un pubblico, di un corpo elettorale. Ve lo ricordate il contratto con gli italiani firmato da Berlusconi nel salotto di Porta a Porta prima della penultima tornata elettorale? Be', il decreto per lo Sviluppo, con l'attesa creata per la conferenza-seminario di mercoledì prossimo, è qualcosa di abbastanza simile. Almeno sotto l'aspetto politico-mediatico. Ora non resta che accogliere l'invito di Tremonti: studiare passo per passo con calma il testo (i cui punti essenziali sono riportati nello schema di pagina 2) e poi commentarlo, tenendo presente che non si tratta di misure definitive, ma di un programma che potrà essere modificato in Parlamento prima dell'approvazione. L'elemento che più ha colpito, nella bozza in entrata in Consiglio, è l'annunciata intenzione di calmierare i superstipendi e i bonus dei quali godono i manager dei grandi gruppi, soprattutto bancari (che dovrebbe recepire una disposizione europea in tal senso). Nella bozza uscita dalla riunione, della disposizione sembra sia rimasto solo il desiderio. Ma lo stesso ministro ha detto che il testo deve essere messo a punto, perciò potrebbe ancora essere coltivata l'idea di dotare Bankitalia di poteri speciali per permetterle, in certi casi, di intervenire nelle politiche retributive degli istituti di credito, quando riempiono con eccessiva generosità le buste paga dei top manager. È un'idea destinata a riscuotere successo tra il pubblico: a nessuno, che sia un piccolo imprenditore, una titolare di partita Iva o un privato qualsiasi alle prese con le rate del mutuo, ha fatto piacere leggere delle buonuscite milionarie che hanno lenito il dolore delle dimissioni di Matteo Arpe, Alessandro Profumo, Cesare Geronzi, tanto per citare alcuni dei casi che hanno fatto clamore. Quindi è normale che un progetto teso a impedire il ripetersi di simili eccessi venga accolto con diffuso favore. Ma qual è la vera, profonda radice di questa iniziativa di Tremonti? Detto in parole molto povere: si tratta di un convincimento reale oppure di una furbata tirata fuori per farne scrivere sui giornali e prepararsi alla lunga rincorsa della prossima campagna elettorale? Si può rispondere che c'è un po' di tutte e due le cose. Nel 2009, subito dopo la grande crisi finanziaria mondiale, il ministro

dell'Economia si fece promotore in sede Ocse di un global standard, cioè di un criterio etico che avrebbe dovuto applicarsi al mondo del business, estendendosi anche al capitolo delle retribuzioni. L'idea venne accolta, ma restò nei fatti lettera morta perché l'Ocse non dispone di alcun potere reale. E questo successe, appunto, nel pieno della crisi finanziaria, quando era facile gridare "all'untore!" contro i guru di Wall Street e i loro compari colpevoli di aver provocato quel disastro planetario. Riprendere oggi questo tema è più difficile, proprio perché i tempi duri sono in buona parte superati. In queste settimane, giorno dopo giorno, le grandi corporation di tutto il mondo presentano i risultati trimestrali: salvo rare eccezioni (vedi oggi Société Générale e Lloyds), si tratta di marce trionfali, utili miliardari, sia in euro, sia in dollari. Che senso ha l'idea di penalizzare i manager proprio adesso che hanno ripreso a creare ricchezza per i loro azionisti? C'è un'altra domanda: si può procedere sulla strada del rigore retributivo in un solo Paese? Sui giornali di ieri si leggeva la notizia di Unicredit che ha strappato a Société Générale un manager (il secondo) per la divisione Corporate&Investment. Convincere un dirigente a trasferirsi da Parigi a Milano già non è cosa semplice (e lo dico con l'amore assoluto che ho verso questa città). Pretendere pure che si accontenti di un fine mese frugale, è un po' troppo. L'idea di introdurre un limite, per ragioni etiche, alle remunerazioni può essere condivisibile. Ma deve avere respiro globale, così come lo ha il mondo della finanza al quale dovrebbe accompagnarsi. E non sembra che sia questa la filosofia prevalente in giro per il pianeta: anche Barack Obama se n'è occupato, senza portare a casa alcun risultato apprezzabile. E si tratta del presidente degli Stati Uniti.

Stop alle persecuzioni fiscali

Tremonti promette sanzioni per chi esagera nei controlli alle aziende. Poi torna alla linea storica del centrodestra su semplificazione burocratiche e tasse: nessun aumento delle aliquote su titoli di Stato e sulla casa. Ed esulta per i 25 miliardi di evasione recuperata
NINO SUNSERI

Giulio Tremonti gioca la carta della riforma fiscale e della semplificazione burocratica. Forse la fresca investitura come delfino di Silvio Berlusconi lo ha reso più attento alle esigenze di costruzione del consenso. Forse la prossimità delle elezioni amministrative alleggerisce alcuni obblighi sui conti. Forse, forse, forse. Resta il fatto che il ministro sembra tornato Giulio di tanti anni fa, quando tuonava contro le "cento tasse" che affliggevano gli italiani. E ieri se l'è presa con gli eccessi del fisco, di quando "accerchia" cittadino e azienda oltre misura. «Oggi (ieri, ndr) uscirà una circolare dell'Agenzia delle Entrate che spiegherà quali saranno le sanzioni per chi esagera» con i controlli fiscali. Gli uomini del fisco sono avvisati: «Un conto è chiedere le tasse - ha aggiunto - un altro è essere coerenti con la legge». Se il cittadino si sente accerchiato, può reagire. «Comportiamoci tutti, come funzionari del fisco, così come vorremmo essere tutti trattati come contribuenti», ha detto il ministro. Che ha voluto anche ricordare i 25 miliardi recuperati attraverso la lotta all'evasione fiscale, un risultato che non è mai stato raggiunto in Italia. Tremonti si è poi scagliato contro l'ipotesi di una tassa patrimoniale: «Se l'idea è tassare la casa e i Bot, dubito che sia la cosa più giusta ed efficace». Il primo passo verso la riforma del fisco e della burocrazia si manifesta attraverso il contenimento del loro peso. Proprio come il ministro ha annunciato ieri spiegando i contenuti del decreto sullo sviluppo. Non senza ironia, però, come si conviene ad un politico che, comunque, non riesce a contenere l'alta considerazione che ha di se stesso: «Per arrivare al risultato di oggi ho fatto per mesi il sottosegretario part-time di Brunetta e Calderoli» dice con una battuta. Una maniera, forse, per indicare che lui ha portato a conclusione un lavoro che altri hanno iniziato e forse non hanno avuto la forza di portare a termine. In ogni caso la strada è quella che ormai Giulio ha indicato da qualche tempo. Da quando aveva proposto interventi concreti per trasformare Milano in una delle capitali della finanza mondiale (sottraendo competenze agli arrugginiti uffici della burocrazia romana), fino alla crociata contro gli eccessivi controlli fiscali e amministrativi che gravano sulle aziende. Anche qui aveva utilizzato una delle sue immagini: «Nelle imprese esce un militare della guardia di finanza ed entra un vigile urbano». Un modo per spiegare che qualunque autorità amministrativa si sente in diritto di mettere il naso nella vita delle aziende angustiando l'esistenza degli imprenditori che hanno meno tempo da dedicare al loro lavoro. Un annuncio che aveva ridotto le distanze con la Confindustria. Così ieri Giulio ha impugnato l'ascia e ha cominciato a tagliare un po' di unghia alla burocrazia e al fisco. Per esempio semplificando le procedure di aggiudicazione delle opere pubbliche per abbassare il grado di discrezionalità degli enti appaltanti. Oppure introducendo il credito d'imposta per la ricerca e per le assunzioni al sud. Un meccanismo automatico che toglie il fiato al signoraggio dei padrini politici. Per non parlare delle misure sull'usura, la rinegoziazione dei mutui o la riforma delle condizioni contrattuali sui conti correnti che gli merita l'applauso, non ancora ufficiale, dell'Abi. È contenta anche l'Ucina, la Confindustria dei costruttori di barche e yacht: ha reso più semplice il noleggio e le procedure di costruzione di porti turistici. Magari è una roba da ricchi. Ma c'è anche l'intervento per i più poveri. Per esempio con il social housing nel meridione. Che detto così sembra una cosa astratta. In realtà significa che ricomincerà la costruzione delle case popolari. Seppure con modalità diverse rispetto al passato.

Foto: Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti LaPresse

Lo Scaffale degli Enti Locali

Autore - Giuseppe Salvatore Alemanno
Titolo - Il Codice dell'amministrazione digitale
Casa editrice - Cel editrice, Pescara, 2011, pp. 345
Prezzo - 69 euro
Argomento - Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale di cui al dlgs n. 235 del 4 gennaio 2010 ha rinnovato la disciplina giuridica sulla materia, definendo, in particolare, i diritti dei cittadini e delle imprese. Il volume edito dalla Cel si rivolge ai professionisti e agli operatori della pubblica amministrazione interessati dal processo di digitalizzazione, in vista di imminenti scadenze quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di utilizzare la c.d. Pec (Posta elettronica certificata) entro il 25 aprile 2011 e l'obbligo di individuare l'Ufficio unico responsabile dell'attività Ict (Information and communication technology) entro il 25 maggio 2011, ecc. La prima parte del volume illustra le principali norme sulla materia e una rassegna dei principali istituti giuridici che si presumono noti agli operatori del settore. La seconda parte presenta invece un confronto tra il nuovo Cad e il previgente testo legislativo di cui al dlgs n. 82/2005. La terza e ultima parte del libro consente infine al dirigente e al dipendente pubblico una rapida consultazione delle norme principali del settore, proponendo un'appendice dei provvedimenti essenziali.
Autori - a cura di Vincenzo Lopilato e Alfonso Quaranta
Titolo - Il processo amministrativo
Casa editrice - Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1.178
Prezzo - 120 euro
Argomento - Con il dlgs n. 104 del 2 luglio 2010 il governo ha approvato il c.d. Codice del processo amministrativo, che per la prima volta riunisce la disciplina del procedimento giurisdizionale amministrativo in un unico testo. Sono state molte le novità introdotte dal legislatore delegato e lo scopo del volume edito dalla Giuffrè è appunto quello di fornire agli operatori del settore un commento approfondito di tutte le disposizioni
Gianfranco Di Rago

Compilazione quadro AC, ecco le istruzioni dell'Ancl

I consulenti del lavoro, tramite il Centro Studi dell'Ancl, propongono un provvedimento chiarificatore all'Agenzia delle entrate in merito alla nuova ritenuta del 10%. Premessa generale Attraverso questo quadro contenuto nella dichiarazione Unificata occorre comunicare l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio e i dati identificativi dei fornitori. Il soggetto che deve effettuare la comunicazione è l'amministratore del condominio in carica al 31 dicembre 2010. L'obbligo sussiste anche nel caso di condominio con non più di quattro condomini se sussiste in carica l'amministratore. Non devono essere comunicati: *le forniture di gas, acqua e luce; *acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 258,23 euro al lordo di Iva; *acquisti e servizi soggetti al pagamento della ritenuta d'acconto in quanto trattasi di dati già comunicati all'Agenzia delle entrate tramite il modello 770 (esempio fatture con ritenuta al 4%). Si ricorda che anche i condomini con non più di quattro condomini (ove non vi sia in carica un amministratore) devono applicare le ritenute d'acconto che dovranno essere versate da uno a scelta dei condomini all'Erario (attraverso F24 con codice fiscale del condominio). Lo stesso condomino dovrà farsi poi carico della presentazione del relativo modello 770. Novità Dal 1° luglio 2010 i bonifici relativi a fatture con il beneficio del 36 e del 55% sono soggetti a una specifica ritenuta d'acconto del 10% effettuata dalla banca. Le istruzioni al quadro AC, dalla lettura letterale, sembrano non escludere l'indicazione nel quadro AC di queste operazioni in quanto le ritenute sono effettuate dalla banca e non dallo stesso condominio (come nel caso di specie delle ritenute del 4% sopracitate). In sostanza quindi parrebbe obbligatorio l'indicazione di tali operazioni nel quadro AC in quanto il soggetto che opera la ritenuta non coincide con la figura del condominio. Tuttavia è fuori dubbio che la banca dovrà provvedere a indicare nel proprio modello 770 le ritenute del 10% operate e quindi, onde evitare una doppia comunicazione all'Agenzia delle entrate, potrebbe rendersi utile un pronunciamento da parte dell'Amministrazione finanziaria avente il duplice scopo di definire il comportamento da tenere da parte dei contribuenti e, nello stesso tempo, semplificare la compilazione del quadro AC in vista della prossima dichiarazione modello UNICO 2011.

I NODI IRRISOLTI

RINVIO SUL FEDERALISMO SERVIRÀ A RADDRIZZARE DAVVERO L'ALBERO STORTO?

Claudio Martini

È di ieri l'altro la notizia che le Commissioni bilancio e finanze della Camera hanno approvato la proroga a fine novembre del termine della delega sul federalismo fiscale. Dopo il voto di maggio si pronuncerà l'aula. E scatterà così la verifica sull'attuazione della delega, su quell'«albero storto» denunciato da un arco sempre più vasto di forze politiche e sociali. Sarà esame vero o semplice manovra dilatoria? C'è la volontà dei ministri di mettere mano alle storture dell'impianto federalista, che non sono marginali o di dettaglio ma profonde e sistemiche? Lo vedremo presto, anche se l'impressione che si ricava dalle dichiarazioni di Calderoli è quella di un approccio minimalista del governo, disposto a qualche concessione di forma ma non di sostanza. Se così fosse si aprirebbe un problema politico serissimo perché il Pd e le opposizioni non accetteranno lo stravolgimento della delega e la mortificazione delle autonomie; ma anche sociale, perché questo federalismo snaturato ed iniquo graverebbe sulle categorie economiche, su lavoratori e famiglie, sull'associazionismo, in termini di nuove tasse, di aumenti delle tariffe, di tagli a servizi essenziali. I nodi verranno presto al pettine. Intanto il quadro si complica. La ripresa economica annunciata in ogni comunicato del governo non arriva mai e l'Italia retrocede ancora. Il debito pubblico continua a crescere, non essendo mai stata intrapresa dal governo nessuna riforma strutturale degna di questo nome. E si prospetta la possibilità concreta di nuove manovre finanziarie del Governo. Ora è tutta una ridda di voci e di smentite e Tremonti dice che non ce n'è bisogno. Ma così disse anche l'anno scorso, più o meno di questi tempi, salvo poi smentirsi senza remore subito dopo. E così vennero i famosi «tagli di luglio», i più pesanti mai inferti alle autonomie regionali e locali. Tutto ciò non sarà indifferente sulla «verifica» federalista. Senza risorse, quasi certamente anche senza quelle promesse a Comuni e Regioni per siglare le intese più recenti, ed anzi con nuovi tagli imposti dall'instabilità di bilancio, un federalismo come quello costruito dalla Lega e dal Pdl non va da nessuna parte. Anzi fa solo danni. Passate le elezioni ed il referendum bisognerà aprire una campagna di discussione in tutto il Paese. Non è in gioco solo il braccio di ferro tra Berlusconi e Bossi che, in fondo, interessa a pochi. Ma il futuro del sistema autonomistico, dei servizi sociali, della qualità della spesa pubblica, dell'unità tra Nord e Sud del Paese. Cose troppe serie per finire nel tritacutto propagandistico della Lega. Commenta su www.unita.it

Federalismo, la Regione critica i decreti

Ancora aperta la trattativa tra Stato e Regione sui decreti del federalismo fiscale. Ieri l'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, ha partecipato ai lavori della conferenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ha chiesto di rivedere i decreti attuativi sulla perequazione infrastrutturale che sono in discussione presso la commissione bicamerale sul federalismo, l'organismo presieduto dal deputato del Pdl Enrico La Loggia. «Riteniamo illegittimo il decreto sulla perequazione infrastrutturale. Per questo motivo la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale deve tenere in massima considerazione le richieste di modifica dello schema di decreto attuativo sulla perequazione infrastrutturale e la riforma dei Fas della normativa sul federalismo fiscale», ha detto Armao al termine dell'incontro. «A seguito della mancata intesa fra Governo e Regioni sullo schema di decreto attuativo», ha aggiunto Armao, «ho chiesto al presidente Enrico La Loggia che la Commissione bicamerale, tenga pienamente conto di tutte le osservazioni delle Regioni e in particolare le riflessioni e le valutazioni di quelle che prevedono l'esclusione di tale decreto per le regioni a Statuto speciale». «L'articolo 16 della legge sul federalismo fiscale», ha proseguito l'assessore, «infatti, non è applicabile alle autonomie differenziate, come dicono chiaramente la stessa legge e le sentenze della Corte Costituzionale». «Ciò richiederà», ha aggiunto, «che anche sulla perequazione infrastrutturale la trattativa tra Stato e Regioni a statuto speciale sia definita in termini bilaterali, attraverso le norme di attuazione del federalismo fiscale. Se tutto ciò non dovesse accadere saremo costretti ad impugnare il decreto attuativo davanti alla Corte Costituzionale». «Peraltro», ha concluso Armao «si tratta di un provvedimento che non stanziava nuove risorse, ma intende coprire con quelle già assegnate al meridione un fabbisogno di infrastruttura superiore di almeno cinque volte. Deve cessare questa modalità di attuazione del federalismo fiscale che, andando oltre quanto previsto dalla stessa legge, mira a penalizzare le regioni del sud, e in particolare, l'autonomia della Sicilia».

Il Consiglio dei ministri cancella la minaccia di nuove tasse sugli strumenti d'investimento

Tremonti sdogana i fondi immobiliari

Teresa Campo

Colpo d'ala del ministro Tremonti. Dopo nove mesi di blocco totale degli investimenti in fondi immobiliari, il ministro ha avocato a sé la vicenda e ha risolto il tema proponendo un nuovo articolo di legge. Una decisione, quella del ministro, che premia un settore come quello immobiliare che ha resistito molto meglio delle società del mattone (nessun fondo è andato in default). La vicenda era iniziata per contrastare i cosiddetti fondi familiari e gli immobilariisti che utilizzavano i fondi come imprese di costruzioni, ma l'effetto era stato perverso e si erano bloccati anche gli investitori istituzionali ed esteri in Italia con enorme danno. Peraltro i player stranieri lamentavano l'applicazione di una retro tassazione iniqua. Nella seduta di ieri del Consiglio dei ministri, invece, è stato approvato, salvo intese (il Mef potrà apportare delle modifiche prima della firma del capo dello Stato), il decreto legge Prime disposizioni urgenti per l'economia il cui art. 8, comma 11 apporta importanti modifiche all'art. 32 del dl n. 78 del 2010 riconducendo l'intera manovra a un intervento di natura prettamente fiscale in linea con l'intento originario del legislatore. Come spiega un documento di Assogestioni inviato ai responsabili dei fondi immobiliari, che convoca in riunione per martedì 10 maggio, ecco i punti salienti dell'intervento normativo. In primo luogo viene abrogato il comma 2 dell'art. 32, che demandava a un decreto del Mef l'individuazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche al Tuf contenute nel comma 1. Quindi, come ha spiegato l'avvocato Riccardo Delli Santi, «il decreto non esiste più, e nemmeno le sue norme. Al suo posto viene modificato il regime di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei partecipanti ai fondi immobiliari in funzione della natura della quota detenuta». In particolare, a prescindere dalla quota detenuta, mantengono l'attuale regime di tassazione (solo il 20% sui dividendi percepiti) alcune categorie di investitori: Stato ed enti pubblici, Oicr italiani, forme di previdenza complementare e obbligatoria, compagnie assicurative solo per gli investimenti a copertura delle riserve tecniche, intermediari bancari e finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale, tutti i soggetti appena indicati costituiti all'estero in Paesi della white list, fondazioni bancarie, società residenti con finalità mutualistiche, società o veicoli partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti appena indicati. Tutti gli altri, se detengono una quota superiore al 5% del patrimonio del fondo, saranno invece soggetti a tassazione per trasparenza, cioè ordinaria. Inoltre, relativamente alle quote detenute al 31 dicembre 2010, dovranno pagare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote possedute. I fondi che al 31 dicembre 2010 erano partecipati da almeno uno dei soggetti non esenti potranno essere liquidati entro il 2011, previa applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 7% del valore netto del fondo al 31 dicembre 2010. La liquidazione non può durare più di cinque anni e sui risultati della gestione del fondo si applica un'imposta sostitutiva del 7%. Vengono mantenute le disposizioni contenute nell'art. 32, volte a evitare la doppia tassazione dei redditi in capo ai partecipanti e quelle che prevedono disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette, per le operazioni di liquidazione. (riproduzione riservata)

BANKITALIA AUTORIZZA POSTE AD ACQUISTARE MCC, SPIANANDO LA STRADA AL NUOVO ISTITUTO

Via libera al gigante Banca del Sud

Vinte le resistenze del governatore Draghi su governance e ruolo di Bancoposta, da Palazzo Koch arriva il disco verde all'operazione da 136 milioni. Previsti oltre 7 mila sportelli. Tremonti: nasce un colosso
Gianluca Zaponini

Adesso il «gigante», per dirla con le parole di Giulio Tremonti, può nascere davvero. Dopo i tentennamenti delle settimane scorse, la Banca d'Italia ha finalmente autorizzato Poste Italiane ad acquistare Mediocredito centrale, dando così il via libera a quell'operazione da 136 milioni di euro propedeutica alla nascita della Banca del Sud, l'istituto pensato da Tremonti per rilanciare l'economia del Mezzogiorno. Il titolare dell'Economia, ovviamente, non ha potuto che accogliere il sì di Via Nazionale come una sorta di benedizione. Da oggi, ha commentato Tremonti nel corso della frenetica giornata romana, «inizia un percorso operativo per strutturare le banche popolari e i crediti cooperativi. Si tratta di 7 mila sportelli, ed è una cosa molto importante perchè nasce un gigante. Abbiamo apprezzato il lavoro della Banca d'Italia che ha autorizzato la Banca del Mezzogiorno». Un via libera, però, tutt'altro che scontato. Non poche volte, infatti, gli uomini di Mario Draghi sono stati tentati di rimandare l'operazione. Non è un caso, d'altronde che, solo poco più di due settimane fa, le perplessità mostrate verso il progetto caro a Tremonti, avevano spinto proprio il governatore a «congelare» il nascente soggetto bancario, prendendosi, di fatto una pausa di riflessione (si veda MF-Milano Finanza del 21 aprile scorso). A frenare l'entusiasmo dei più erano intervenuti ripensamenti in materia di governance (Draghi vorrebbe un altro uomo al timone della banca al posto di Sarmi) e dello stesso ruolo di Poste (che parteciperà con una quota di peso la banca) nello sviluppo della rete sul territorio, oltre a individuare bene la funzione di Bancoposta. Non solo. A Via Nazionale ci si interrogava anche sulla fattibilità del concedere la presa unica del Mcc da parte di Poste, se poi, proprio il Mediocredito, si ritroverà ad operare assieme alle Bcc e alle Popolari, anch'esse parti attive nel progetto. Nodi che, stando ai fatti, devono essere stati, se non sciolti, almeno accantonati. Nelle stanze di Palazzo Koch, insomma, qualcuno si deve essere convinto della bontà dell'operazione Poste-Bcc-Banca del Sud, a tal punto da convincere il governatore stesso a firmare la liberatoria. La stessa azienda guidata da Sarmi, intanto, si è affrettata a diffondere una nota in cui si illustrano mission e obiettivi dell'istituto. Primo tra tutti, quello di «favorire lo sviluppo di nuove imprese nel Sud dell'Italia e aumentare l'occupazione attraverso il supporto finanziario alle iniziative imprenditoriali». Per poter effettivamente rimettere in piedi un'economia in difficoltà come quella del Meridione, la Banca del Sud dovrà operare in primis «a supporto della piccola e media impresa con diversi strumenti creditizi». Tra questi, sottolinea ancora Poste, «il credito industriale, il credito agevolato e la gestione di fondi di garanzia regionali, nazionali ed europei». Il disco verde di Via Nazionale, si legge, faciliterà l'accesso al credito delle pmi del Sud «attraverso la capillare rete di Poste Italiane, già presente nelle regioni meridionali con 4.500 uffici». Un numero destinato a crescere: come prevede l'ossatura della nuova banca, agli sportelli di Poste se ne aggiungeranno altri 3 mila, targati questa volta Credito Cooperativo e Banche Popolari. A commentare l'apertura di Bankitalia, anche il presidente di Federcasse (l'associazione delle banche cooperative e delle casse rurali), Alessandro Azzi, il quale si è detto «soddisfatto» per il disco verde giunto da Via Nazionale. (riproduzione riservata)

Foto: Massimo Sarmi

DAL DL SVILUPPO ESCE LA STRETTA SULLE RETRIBUZIONI AI BANCHIERI. MA POTREBBE RIENTRARE

Salta il tetto ai superbonus. Per ora

Confermata la revisione dei limiti per i tassi usurari e la rinegoziazione dei mutui sotto i 150 mila euro. La portabilità sarà però riservata soltanto ai consumatori, non a imprese, enti e amministrazioni pubbliche
Antonio Satta

Alla fine il decreto sviluppo ha regalato alle banche più carote e meno bastone. E non solo perché dal testo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri sono saltate le norme che dovevano dare a Bankitalia la possibilità di sforbiciare bonus e retribuzioni dei banchieri, misure che uscite dalla porta potrebbero, però, rientrare dalla finestra tramite emendamenti durante l'iter parlamentare del decreto. La novità importante per le banche è che avranno le mani un po' più libere per le loro strategie. Il decreto, come anticipato da MF Milano Finanza, ha modificato i criteri per fissare il limite oltre il quale un tasso viene considerato usurario. Una questione sollevata più volte dall'Abi che ha sempre considerato eccessivamente restrittiva la normativa italiana, che come ricordato ieri da un comunicato della stessa associazione «nel corso dei 14 anni di attuazione» si è dimostrata scarsamente efficace «a contrastare il crimine finanziario», mentre avrebbe prodotto «effetti restrittivi del credito legale, provocando distorsioni sulla clientela, preclusa agli intermediari legali a vantaggio della criminalità usuraria». La vecchia norma prevedeva che i tassi non potessero crescere più della metà del tasso medio registrato da Bankitalia; ora il meccanismo diventa più flessibile: si potrà aumentare il tasso di un quarto rispetto alla media, avendo però un margine ulteriore di crescita di quattro punti percentuali. E comunque la differenza tra il tasso limite e quello medio non potrà superare gli otto punti percentuali. Non è l'unica disposizione a riguardare il mondo del credito, al quale è dedicato un lungo articolo fra i dieci che compongono il provvedimento. Alle banche, per esempio, sono stati tolti i vincoli che impedivano modifiche unilaterali senza un giustificato motivo ai contratti in essere con le società (i limiti restano per i contratti con i consumatori e le micromprese). Una modifica quella del cosiddetto ius variandi, che, ha sottolineato ancora l'Abi, ha allineato la normativa italiana a quella fissata dalla Ue con la direttiva sui sistemi di pagamento. Ma importanti sono anche le modifiche che riguardano i mutui. In primo luogo sarà possibile per chi ne ha uno a tasso variabile non superiore a 150 mila euro, e dispone di un reddito (certificato dall'indicatore Isee) non superiore a 30 mila euro, trasformarlo in mutuo a tasso fisso secondo l'Irs a dieci anni. Non solo, in accordo con la banca potrà allungarne anche la durata per un massimo di altri cinque anni. Cambiano, però, anche i criteri per la portabilità dei mutui e dei prestiti. Gli attuali diritti rimarranno in vigore solo per i consumatori e le microimprese, e non più per le società e per gli enti pubblici. Aziende e amministratori, insomma, non potranno più contare su una sorta di diritto di swap. Anche in questo caso, ha sottolineato l'Abi, l'Italia si allinea alle normative europee. L'Associazione dei banchieri, però, garantisce che queste norme, da essa accolte con favore, non devono far temere un ritorno a pratiche poco trasparenti; anzi ha già annunciato che appena entrato in vigore il decreto promuoverà tavoli di confronto con i consumatori, Confindustria, Rete Imprese Italia, l'Alleanza delle cooperative e le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali, per concordare le linee di attuazione delle norme. Nel decreto, però, c'è anche altro: da nuove misure per le concessioni delle spiagge (che avranno una durata di 90 anni e che hanno fatto insorgere gli ambientalisti), a un'ennesima riformulazione del piano casa, che prevede la possibilità di ampliare del 20% gli immobili che verranno riqualificati sotto il profilo energetico. Un pacchetto di misure importanti riguarda le imprese, che potranno, per esempio, godere di vantaggi fiscali se sosterranno la ricerca. La via del credito d'imposta, poi, è stata seguita anche per incentivare gli investimenti al Sud e l'occupazione femminile, ma ancora le imprese dovrebbero godere di una semplificazione dei loro adempimenti burocratici, mentre l'Agenzia delle entrate emanerà una circolare per definire «i criteri operativi rilevando delle sanzioni per chi esagera» sui controlli sulle imprese, come ha spiegato il ministro Giulio Tremonti, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm: «Un conto è chiedere le tasse un altro è essere coerenti con la legge». Sempre nel decreto, tra le misure per il

Sud ci saranno anche nuovi bond emessi dalle banche per un massimo di 3 miliardi l'anno e dalla scadenza non inferiore ai 18 mesi, la cui raccolta servirà a sostenere l'economia meridionale (vedere box a pagina 3). Bocche cucite, invece, su una possibile manovra sui conti pubblici. «Ho un vocabolario ristretto, non capisco questa parola» ha celiato Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa del dopo Consiglio dei ministri, mentre Tremonti è stato ancora più ermetico. «Oggi non ne ho parlato». (riproduzione riservata)

DECRETO SVILUPPO, ECCO CHE COSA CAMBIA PER LE BANCHE Per un anno si potranno trasformare i mutui in essere da tasso variabile in tasso fisso (minore dell'Irs in euro a dieci anni), a condizione che il valore non superi i 150 mila euro e il sottoscrittore abbia un reddito inferiore ai 30 mila euro annui Portabilità. Vale solo per i clienti privati e le microimprese, non per le società e gli enti pubblici. Sempre i privati potranno trasferire anche mutui e prestiti erogati da gli enti previdenziali ai propri iscritti Le clausole che impediscono la modifica unilaterale dei contratti senza giustificato motivo varranno solo per i clienti privati e le microimprese, non più per le società Il limite per l'aumento dei tassi non è più la metà del tasso medio, ma potrà crescere di un quarto della media a cui si aggiunge un margine ulteriore di 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso limite e quello medio non potrà comunque superare gli 8 punti percentuali Tassi usurari Lus variandi Portabilità mutui Rinegoziazione mutui

Foto: Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti

Regioni e Comuni bocciano il Def

Sul Documento di economia e sviluppo arriva una forte bocciatura dalle Regioni e dai Comuni. E, con toni più moderati nella forma ma non nella sostanza, anche dalle Province. «Attendiamo con urgenza l'atto che dà le risorse, pari a 425 milioni alle Regioni, per gestire il trasporto pubblico locale», ha spiegato ieri il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della Conferenza Unificata. «Nel Def - ha proseguito - non c'è traccia dell'accordo sulla revisione della manovra di luglio, che conteneva tagli insostenibili e che deve essere rivista per avviare il federalismo fiscale. Infine, non c'è traccia della fiscalizzazione del trasporto pubblico locale, punto cardine dell'accordo che era stato siglato». «Meno crescita, più deficit, più tasse e tagli ulteriori e pesantissimi ai trasferimenti alle Regioni e agli Enti locali: avremo davanti una stagione nerissima, con lacrime e sangue ancora più pesanti di quelle patite finora, che per la Toscana sono già oltre la sostenibilità», gli ha fatto eco Riccardo Nencini, assessore della Regione Toscana al Bilancio.

caso derivati 1 il riCorso degli istituti di Credito ai tribunali inglesi

Fumo di Londra sui Comuni italiani

È una mossa senza fondamenti, che può rivelarsi un autogol, dice l'avvocato Portinaro. Che punta su una causa pilota a Milano

Sandro Orlando

oltre 52 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero le perdite potenziali causate da contratti derivati sottoscritti da amministrazioni pubbliche, imprese private, società finanziarie e risparmiatori italiani. La stima è di Bankitalia e si riferisce alle perdite teoriche che il nostro sistema Paese nel suo complesso avrebbe registrato da questo tipo di prodotti finanziari al 31 dicembre scorso. Un'esposizione che si è ridotta del 31% rispetto solo al trimestre precedente (da 76 miliardi circa) per l'effetto principalmente dell'andamento dei tassi d'interesse che sottostanno a questa categoria di strumenti ad alto rischio. Ma è un'ipoteca che tuttavia continua a gravare sui bilanci di oltre 300 amministrazioni pubbliche, quasi 35 mila imprese e più di 4 mila famiglie. Un'intossicazione da « titoli spazzatura » la cui soluzione in tribunale rischia ora di complicarsi per un problema di competenza giurisdizionale, dopo che anche la svizzera Ubs, banca coinvolta in un procedimento civile intentato dalla Regione Calabria al tribunale di Catanzaro, insieme a Bnl, Nomura e Dresdner, per un danno stimato sui 58 milioni di euro, ha deciso di spostare la controversia a Londra. Analogamente a quanto già fatto dalle banche straniere imputate nelle cause mosse dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Pisa, sempre per questioni di derivati. « Si punta a trasferire il contenzioso là dove il clima può essere più favorevole », osserva l'avvocato Daniele Portinaro, esperto di diritto societario e fallimentare specializzato in questo tipo di procedimenti, che con il suo studio assiste le Regioni Calabria e Lazio, « nella supposizione che un giudice italiano possa essere meno imparziale in una controversia che riguarda il danno subito da un ente pubblico italiano ». È una strategia, questa, che oltre a cercare di scoraggiare la controparte con i costi onerosi che un contenzioso all'estero inevitabilmente comporta, con la rapidità e neutralità di un giudizio in uno Stato straniero. Ma non fa i conti con la complessità del diritto. Quello italiano, innanzitutto. Spiega l'avvocato Portinaro: « In una causa civile l'unico giudice chiamato a decidere sulla giurisdizione di un procedimento è la Corte di Cassazione. E occorre almeno un anno prima di avere un verdetto ». E poi con quella del diritto inglese. Ancora Portinaro: « Esiste una sentenza della House of Lords del 24 gennaio 1991 con valore di legge, che vieta agli enti locali di sottoscrivere contratti di swap » (come i derivati). In sostanza le banche straniere hanno fatto in Italia quello che nel loro Paese non avrebbero potuto fare per legge: e dunque il trasferimento dei contenziosi a Londra potrebbe anche rivelarsi controproducente per la loro difesa. Ma non è finita qui. Perché presso il tribunale di Milano è in corso anche un procedimento penale nei confronti dei quattro istituti di credito stranieri (JP Morgan, Deutsche Bank, Ubs e Depfa) che nel 2005 hanno venduto al Comune contratti derivati incassando un « illecito profitto » di almeno 100 milioni di euro (questa la stima del pm Alfredo Robledo). Un procedimento nato da un esposto preparato proprio dallo studio dell'avvocato Portinaro che per ora ha portato al rinvio a giudizio di 11 funzionari di banca e quattro amministratori comunali per l'accusa di truffa aggravata, oltre che al sequestro cautelare di beni per 400 milioni, ma dovrebbe arrivare alla sentenza di primo grado entro la fine dell'estate. Con un verdetto che avrà ripercussioni a cascata su tutti i contenziosi civili oggi in essere nel nostro Paese per richieste risarcitorie in materia di derivati. « Anche perché se un processo civile si può spostare all'estero, quello penale per definizione resta nel Paese in cui è stato commesso il reato », conclude Portinaro. E un esposto analogo sta per essere depositato anche in Calabria. Così da portare le banche imputate a giudizio, prima che ricorrano ad altri escamotage in sede civile (come lo spostamento del contenzioso all'estero) per sottrarsi alle loro responsabilità.

Foto: il palazzo del comune di milano. a sinistra, la sede di Ubs italia

anci al via la riduzione dei Costi doPo le PoleMiChe

i tagli di Chiamparino prima dell'addio

Andrea Ducci

Ammette di essere stato lento così come rivendica di avere tagliato e razionalizzato. A metà maggio finisce il mandato di Sergio Chiamparino (nella foto) ai vertici dell'Anci, l'associazione dei comuni capace di esercitare una costante lobby sull'esecutivo e corredata di una galassia di società gestite con notevole dispendio di quattrini. Le amministrative di maggio coincidono con il termine della sua presidenza e il sindaco uscente di Torino ci tiene a ribadire che qualcosa in Anci è cambiato. « In questi due anni mi sono accorto di alcune cose strada facendo. Altre le ho scoperte per merito di alcuni articoli come quelli del Mondo ». E il quadro evidenziava costi elevati, stipendi record e bene finiti ai soliti noti della politica tra cui Osvaldo Napoli, Giuseppe Fioroni e Lucio D'Ubaldo. Un assetto di fronte al quale Chiamparino alla fine è intervenuto. « Preferisco usare un termine soft e dire che c'era bisogno di razionalizzare, che forse mi è sfuggito per qualche tempo più del necessario, dopo di che, quando ci siamo resi conto della situazione, siamo intervenuti». A farne le spese per ora è stata la controllata Ancitel, dove l'assemblea di fine aprile ha ridotto i compensi agli amministratori. A toccare con mano la novità è stato il presidente Napoli (vicepresidente del gruppo Pdl alla Camera e vicepresidente vicario di Anci) che a fronte della riconferma si è visto azzerare lo stipendio. Per l'ad Paolo Teti, che nel 2010 ha incassato tra stipendio e bonus 320 mila euro, è invece previsto un tetto a 200 mila euro, sebbene con l'escamotage di poter salire fino all'1% del fatturato (lo scorso anno i ricavi sono stati circa 25 milioni di euro, che tradotto vuol dire 250 mila di stipendio per l'ad, cioè uguale a prima). Chiamparino sottolinea però la riduzione dei consiglieri passati da nove a cinque, un dimagrimento che ha interessato anche un'altra controllata di Anci come Comunicare. Il presidente uscente di Anci indica, infine, il bisogno di varare al più presto il codice etico a cui sta lavorando una commissione coordinata da Luciano Violante. « Per ora su posizioni come quella di Napoli, che pone una questione di compatibilità con il mandato parlamentare, non abbiamo forzato perché la riteniamo una fase transitoria in vista del congresso dell'Anci. Un appuntamento in cui si dovranno imporre rigorosi criteri di compatibilità tra chi sta in associazione, chi ha ruoli nelle controllate e chi riveste cariche politiche».

FEDERALISMO PAZZO

Regioni a SPRECO SPECIALE

Doppie poltrone. Auto blu. Appalti milionari. Sono "autonome" e spendono più delle altre. E il federalismo non le toccherà

GIANNI DEL VECCHIO E STEFANO PITRELLI

Doppioni, doppioni, ancora doppioni. Parlamentari regionali che crescono. Province che si moltiplicano. Scuderie di auto blu. E spese pazze per progetti infiniti. In Italia cinque regioni che piangono la crisi continuano a spendere come se la crisi non ci fosse. Stavolta non è Roma ladrona a strafare, ma sono le virtuose regioni a statuto speciale: Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. E non c'è nemmeno da sperare che la riforma federalista aggiusti le magagne. Perché la legge cara alla Lega, che peraltro i costi li aumenta invece che ridurli, le ha già risparmiate: si applicherà solo alle 15 regioni a statuto ordinario. E quindi non inciderà su tanti esempi di sprechi. Altrettanto speciali. **PARLAMENTARI PER SEMPRE** In Sicilia, la Regione viene usata come un bancomat. Alla vigilia del federalismo, infatti, l'isola si presenta con i conti in perfetto disordine: i debiti superano i 5 miliardi di euro. Il primo macigno grava sulla voce "stipendi". Per un esercito di oltre 20 mila persone, fra dirigenti, impiegati e funzionari che ogni mese ricevono il salario, la Sicilia stacca ogni anno un assegno da 1,2 miliardi di euro. Mentre altri 615 milioni servono a coprire i costi dei 14 mila pensionati. Oltre ai dipendenti diretti, esiste un gigantesco indotto pararegionale, composto da altre decine di migliaia di dipendenti i cui costi alla fine pesano sempre e comunque sui conti siciliani: tra forestali, personale delle società partecipate, operai dei cantieri, precari e addetti alla formazione professionale, sono almeno 80 mila i dipendenti indiretti di mamma Regione. Per non parlare dei costi dell'Assemblea regionale siciliana, il parlamento più antico d'Europa. E molto probabilmente anche il più caro. Per votare la legge di bilancio interno bastano soltanto cinque minuti: tanto s'impiega, secondo il rito siculo, a leggere e approvare le oltre cento pagine che compongono l'analisi dei costi dell'Ars. Quei cinque minuti gravano per oltre 171 milioni di euro sul bilancio siciliano, visto che a tanto ammontano le risorse necessarie a mantenere il parlamento a pieno regime, tra pensioni dorate per i quasi 300 ex parlamentari, stipendi dei 90 deputati, costi del personale e servizi di gestione. Per arrivare a questa cifra monstre bisogna tenere conto degli "extra" che gli inquilini di Palazzo dei Normanni si sono concessi nel tempo, da aggiungere ai 16 mila euro intascati ogni mese. Complessivamente, un "gettone d'oro" da quasi 2 milioni di euro. Ai deputati siciliani, ad esempio, toccano indennità aggiuntive per i compiti svolti nelle commissioni. E lì non sempre ci si spezza le reni dalla fatica. Il primato d'inefficienza l'ha stabilito la commissione parlamentare per la revisione dello Statuto autonomista: per sole sette ore di riunione in un anno e mezzo di lavoro ha generato gettoni per un totale di 135 mila euro. Per i deputati siciliani, inoltre, sono previsti mutui agevolati per l'acquisto della casa o dei locali della segreteria politica. Per gli inquilini e per gli ex inquilini di Sala d'Ercole, sino all'anno scorso era previsto un bonus di 6.400 euro per l'aggiornamento culturale. E neanche sul punto di morte la Regione si scorda di te: è previsto un sussidio per le esequie, e cioè 5 mila euro per garantire delle "onorevoli" sepolture. Del resto, in Sicilia un parlamentare è per sempre. **IL CONSIGLIO CHE VISSE DUE VOLTE** In Trentino Alto Adige, invece, la Regione non si capisce bene a che serve: le sue funzioni sono quasi interamente assorbite dalle Province di Trento e Bolzano. Negli uffici i dipendenti sono 175 e costano alle casse pubbliche quasi 14 milioni di euro l'anno. Ma che siano così tanti non si direbbe, gironzolando per i due palazzi (uno per Provincia). Possono sempre dire che il cattivo esempio viene dall'alto: i membri della giunta, da queste parti, si vedono di rado. L'esecutivo (e ci mancherebbe) è piuttosto snello: cinque componenti. Presidente e vice sono rispettivamente il governatore dell'Alto Adige Luis Durnwalder (che, per inciso, con i suoi 320.496 euro lordi l'anno guadagna più di Barack Obama) e quello del Trentino, Lorenzo Dellai. Come presidenti di due Province autonome che hanno competenza su tutto, i due lavorano dalla mattina alla sera per i rispettivi enti, ma in Regione si sono attribuiti deleghe meno impegnative. Con loro, tre assessori (Svp-Pd) chiamati a gestire le poche competenze rimaste

in capo alla Regione. Sostanzialmente, previdenza integrativa e "pacchetto famiglia". Più i giudici di pace, l'ordinamento dei Comuni, gli aiuti umanitari e i convegni sulle minoranze linguistiche. Un po' poco, per giustificare un bilancio che per il 2011 prevede uscite per 415 milioni di euro. Solo per mantenere se stessa, la Regione spende 33 milioni, alla voce "amministrazione generale". In consiglio, le cose non vanno meglio. Altri 40 dipendenti e un bilancio 2011 di oltre 38 milioni, di cui 34 di spesa corrente. Soldi che serviranno anche a pagare le indennità dei consiglieri (13 mila euro lordi al mese) e i vitalizi degli oltre 190 ex: super pensionati con almeno due legislature alle spalle. L'anno scorso, i 70 consiglieri (35 di Trento e altrettanti di Bolzano) si sono riuniti 14 volte: una seduta al mese, o poco più. Approvando cinque disegni di legge, di cui tre collegati alla Finanziaria. Nel corso degli anni le Province di Bolzano e Trento si sono prese anche l'ultimo pacchetto di materie, prima gestite dalla Regione: dalla cooperazione alle Casse di Risparmio e Rurali, dai libri fondiari alla cooperazione. Tra le voci di bilancio figurano anche 193 milioni di euro come "funzioni delegate alle Province autonome", soldi cioè versati per aiutarle a gestire le competenze "scippate".

LE PROVINCE RADDOPPIANO Per un apparato burocratico che resiste imperterrito al suo svuotamento, eccone quattro che sono sorti dal nulla, resistendo al vento anti-casta che soffia sulla politica. In Sardegna dal 2005 ci sono ben quattro nuove province (Olbia-Tempio, Ógliastra, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano) che si vanno ad aggiungere a quelle storiche di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano. Sono il prodotto di una legge regionale del 2001, che le ha istituite proprio nel nome dell'autonomia speciale. Piccoli enti (in media una ventina di comuni o poco più) che costano 26 milioni l'anno al bilancio regionale, stando alle cifre 2010. Perché quattro province in più significano anche quattro nuove • giunte e quattro nuovi consigli, senza considerare l'ondata di assessori, consiglieri e dipendenti. Il tutto in otto nuovi capoluoghi, visto che tutte hanno scelto la doppia capitale. In Sardegna c'è chi alza la voce per abolirle: il governatore Ugo Cappellacci ne parla da un paio d'anni, la Provincia di Nuoro ne ha chiesto un accorpamento ed è nato un gruppo su Facebook dal nome molto esplicito: "Aboliamo le nuove province sarde". Tanto rumore, ma per ora nessun risultato. Nell'isola comunque gli sprechi non si fermano alla proliferazione di poltrone. Il vecchio consiglio regionale da un paio d'anni si fa notare per la scarsa produttività dei suoi componenti, a fronte dei 70 milioni di euro che drena ogni anno dal bilancio. Nel 2010 il parlamentino ha approvato 16 leggi, poco più di una al mese, contro le 24 del 2005, le 26 del 2000 e le 36 del 1995. A metà febbraio l'aula è stata chiusa per un mese, non avendo nulla da fare, visto che le commissioni non licenziavano testi. Commissioni che hanno un arretrato pauroso: giacciono nei loro cassetti 230 provvedimenti. E fra questi c'è anche la proposta di legge numero uno, la prima a essere presentata nella legislatura, che sancirebbe la riduzione del numero dei consiglieri regionali.

UN TONO VERSO IL NULLA Se in Sardegna le province non bastano mai, in Valle d'Aosta esiste solo la Regione. Basta e avanza: i soldi che arrivano sono tanti (trattiene il 90 per cento delle entrate) e gli abitanti pochi (meno di 130 mila). Quindi si spende e si spende. A volte va bene, altre si creano dei veri e propri buchi neri, come l'ormai storico trenino che avrebbe dovuto collegare le stazioni sciistiche di Cogne e Pila. Un progetto fallito, e congelato dalla giunta solo nel 2008. Nel 1980 puntava ad agevolare il turismo, ma oggi - oltre trent'anni e 30 milioni di euro dopo - vede i suoi vagoni abbandonati nella stazione deserta di Acque Fredde. Tant'è che la Corte dei conti valdostana nel giugno scorso ha chiesto al progettista e direttore dei lavori un maxirisarcimento da 14,6 milioni di euro. Il procedimento è in corso, e nel frattempo i sindaci di Cogne e Gressan, Franco Alierà e Michel Martinet, vorrebbero che la galleria restasse operativa, almeno «per eventuali emergenze», con un esborso di almeno altri 430 mila euro. Anche l'acquisto del Grand Hotel Billia, famoso quattro stelle accanto al casinò di Saint-Vincent, doveva costare ad Aosta "solo" 58 milioni di euro. Questo nel 2005. Poi nel 2007 la Regione stanziava altri 24 milioni per un programma di ristrutturazione dell'evidentemente vetusto complesso (è del 1908), ma nel 2010 il progetto definitivo sale a 35 milioni. I lavori, annunciano, termineranno nel 2013. Nel frattempo, facendo due conti, la spesa è lievitata a 93 milioni di euro. Sempre in nome del turismo, nel 2006 la giunta decide di rinnovare l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe e di allungarne la pista. Dei collegamenti previsti con la Francia, al momento è attivo solo quello con Angers, una cittadina del nord. Ma una volta investiti 20 milioni, i passeggeri in più sono

pochi, assicura chi vive lì, e gli aerei sono gli stessi di prima. **TURISMO IN AUTO BLU** In Friuli sembra che la vicenda di Edouard Ballaman, il presidente del consiglio regionale leghista costretto alle dimissioni per uso disinvolto dell'auto blu, non abbia insegnato granché. Né sono valsi i richiami dell'assessore alla funzione pubblica, Andrea Garlatti, che a gennaio ha ricordato che solo presidente e assessori possono godere del privilegio di una vettura di servizio. Il blog friulano "Il perbenista" ha aperto il fuoco sull'ennesimo episodio di uso allegro dei soldi pubblici, portando il caso all'attenzione della Corte dei conti: pare proprio che il direttore dell'agenzia turistica regionale Turismo Fvg, Andrea Di Giovanni, si presentasse al lavoro a bordo di una Mercedes grigia con autista annesso. E che il responsabile informatizzazione dell'agenzia, Giampiero Campaiola, ci arrivasse su una Fiat Croma, e che pure un consulente, Claudio Tognoni, girasse con una sportivissima Alfa Mito due porte. Vetture che Turismo Fvg ha preso in leasing e le cui fatture vengono quindi pagate con fondi pubblici. L'ennesimo abuso, sostiene un'interrogazione del consigliere del Pd Mauro Travanut. Ma la giunta oppone una difesa d'ufficio: non sono privilegi, ma esigenze di servizio. Anche se, mentre lo dicevano, due delle tre auto sono state riconsegnate alla Maggiore. ha collaborato Paolo Cagnan

Foto: LA STAZIONE SCIISTICA DI PIÙ IN VAL D'AOSTA. A SINISTRA: IL GOVERNATORE SARDO UGO CAPPELLACCI

Foto: RAFFAELE LOMBARDO. IN ALTO: LUIS DURNWALDER IN ALTO ADIGE IL PREDENTE È PAGATO PIÙ DI OBAMA. LAVAL D'AOSTA SPENDE MILIONI PER UN TRENO FANTASMA. E IN SICILIA I DIPENDENTI COSTANO 1,2 MILIARDI L'ANNO